

PARERI

1) - **6/PA/2024** - Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 di un parere sullo schema di decreto legislativo recante ‘*Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*’.

(relatore Consigliere ECCHER)

La Commissione, all'unanimità, propone al *plenum* di adottare la seguente delibera:

«Il Consiglio,

visto lo schema di decreto legislativo contenente “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»*”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 febbraio 2024;

vista la richiesta pervenuta dal Ministro della Giustizia in data 8.3.2024 e volta ad ottenere un parere in ordine al predetto atto;

letto l'art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

osserva:

1. Premessa.

Con lo schema di decreto legislativo in commento è stata data attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle*

famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” e, in particolare, la normazione correttiva è stata adottata sulla base dell’articolo 1, comma 3, della legge 206/2021, ai sensi del quale il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 (il d. lgs. 149/2022 è entrato in vigore il 1° marzo 2023; il d. lgs. 150/2022 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, può adottare disposizioni integrative e correttive degli stessi decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo si compone di otto articoli con i quali sono state apportate modifiche:

- al codice civile (**art. 1** dello schema di decreto legislativo) e alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (**art. 2**);

- al codice di procedura civile (**art. 3**) e alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (**art. 4**);

- al codice penale (**art. 5**);

- alle leggi speciali (**art. 6**) e, in particolare, prevedendo l’abrogazione dell’articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e dell’articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, nei commi da 2 a 9, modiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, alla legge 4 aprile 2001, n. 154, al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia), all’articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;

Infine, sono state previste disposizioni transitorie (**art. 7**) nonché una clausola di invarianza finanziaria (**art. 8**).

Il Consiglio ha espresso il proprio parere, *ex art. 10 l. n. 195/1958*, sia sul testo del disegno di legge delega n. 1662/2020, confluito nella successiva legge 206/2021 (delibera consiliare del 15 settembre 2021), sia sul testo del disegno di decreto legislativo poi confluito nel d. lgs. 149/2022 (delibera consiliare del 22 settembre 2022).

La natura correttiva e integrativa dello schema di decreto legislativo rende in questa sede riproponibili – come si avrà modo di segnalare nel corso dell’analisi dell’articolato normativo – le riflessioni già svolte dal Consiglio nei predetti pareri, tanto con riferimento agli aspetti positivi della riforma, quanto con riferimento alle possibili criticità, le quali si devono intendere qui richiamate.

Il presente parere prenderà le mosse da tali considerazioni, senza riproporle per ragioni di brevità, e sarà invece incentrato nell’analisi di dettaglio dell’intervento normativo

correttivo, anticipando che, per una organica illustrazione dello stesso, verrà seguito lo stesso ordine tenuto dal legislatore del correttivo, il quale ricalca opportunamente l'ordine di cui al d. lgs. 149/2022, rendendo omogeneo con la prima riforma "c.d. Cartabia" tale intervento riformatore di livello successivo.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato, come già evidenziato sopra, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 206 del 2021 e contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia del processo civile"): queste disposizioni non apportano modifiche di sostanza all'assetto delineato dal citato decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limitano a sciogliere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma e ad adeguare l'impianto del codice di rito civile alla struttura del processo civile telematico. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, infatti: la semplificazione delle notificazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; l'estensione del campo di applicazione del rito di cognizione semplificato; e la razionalizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo.

2. Modifiche al codice civile (art. 1 dello schema di decreto legislativo).

L'articolo 1, comma 1, dispone l'abrogazione degli artt. 342-*bis* e 342-*ter*, che compongono il Titolo IX *bis* del libro primo del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale intervento ha una finalità di opportuno coordinamento normativo: con il d. lgs. n. 149 del 2022 le medesime disposizioni sono state infatti inserite nel codice di procedura civile e in particolare agli artt. 473-*bis*.69 e, con lievi variazioni meramente letterali, 473-*bis*.70.

Il successivo comma 2, invece, interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis*), secondo periodo, del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima

trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

La finalità di tale intervento correttivo, come anche ribadito dalla relazione illustrativa, è quello di eliminare il riferimento alle trascrizioni “contro il convenuto”, che non risulta coerente rispetto alla speciale ipotesi di revocazione della sentenza per contrarietà alla CEDU. L'intervento incide sul secondo periodo del numero 6-*bis*) dell'art. 2690, primo comma – secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda – sostituendolo con la previsione secondo cui essa “*non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda*”. Il riferimento alle trascrizioni eseguite «contro il convenuto» non era pertinente con la speciale ipotesi di revocazione della sentenza per contrarietà alla CEDU cui si riferisce la disposizione. Al contempo, la norma viene resa coerente con il disposto dell'articolo 2652 c.c. e con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo 2690 in tema di domande di revocazione *ex art.* 395 c.p.c. e di opposizione di terzo, introducendovi la medesima deroga al principio generale secondo cui *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*.

Va rappresentato, infatti, che uno degli obiettivi perseguiti attraverso il sistema della pubblicità è quello di proteggere i terzi acquirenti di fronte all'eventualità che venga meno il diritto del loro dante causa. Il codice civile vigente, innovando la previgente disciplina del codice civile del 1865, ha fondato la risoluzione del conflitto tra colui che propone l'impugnativa e gli aventi causa dal soggetto contro cui l'impugnativa è diretta, sulla priorità della trascrizione, mentre in precedenza venivano fatti salvi tutti i diritti che fossero stati acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale. La scelta del legislatore del 1942 di condizionare la tutela dei terzi acquirenti alla trascrizione del loro titolo, si è rivelata opportuna sotto un duplice profilo; da un lato, infatti, costituisce un ulteriore incentivo a trascrivere, dall'altro diventa un utile espediente per evitare eventuali collusioni tra il soggetto contro cui la domanda è proposta ed i terzi. In tale ottica di tutela degli interessi dei terzi acquirenti, la funzione della trascrizione delle domande giudiziali, in concreto, è quella di evitare che il tempo occorrente per il processo vada a discapito dell'attore la cui domanda venga poi accolta in quanto l'effetto proprio della trascrizione della domanda giudiziale è quello prenotativo che, in quanto tale, può conseguirsi solo con la trascrizione della sentenza che accolga la domanda.

L'art. 2690 c.c., nell'enumerare le domande giudiziali di cui è richiesta la trascrizione nonché gli effetti dalla medesima prodotti, riproduce di massima quanto disposto dall'art.

2652 c.c. In particolare, il n. 6 *bis* (che corrisponde al n. 9 *bis* dell'art. 2652) è stato introdotto dal D.Lgs. 149/2022.

3. Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (art. 2 dello schema di decreto legislativo).

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Esso si compone di un unico comma, con il quale il legislatore ha proceduto ad una modifica del secondo comma dell'articolo 38 disp. att. c.c. relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica innovatrice solo sul piano formale: la formulazione proposta dall'articolo in commento richiama puntualmente, nel secondo comma dell'art. 38 disp. att. c.c., relativo alla ripartizione di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, l'articolo 473-*bis*.38 c.p.c., relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e alla soluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e l'articolo 473-*bis*.39 c.p.c., concernente i casi di inadempienze e violazioni.

Ne risulta una maggior chiarezza del precetto: si è sostituito, infatti, il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni con il richiamo alle nuove disposizioni che contemplano tali procedimenti, gli artt. 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile.

Occorre da ultimo evidenziare che, nonostante questa modifica risulti opportuna per una miglior chiarezza del testo dell'art. 38 disp. att. c.c., questa disposizione è in ogni caso destinata ad essere implicitamente abrogata dall'entrata in vigore del tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022.

4. Modifiche al codice di procedura civile (art. 3 dello schema di decreto legislativo).

Con riguardo alle modifiche che interessano il codice di procedura civile, deve osservarsi, in via preliminare, che, fatta salva la disposizione transitoria generale (si veda il successivo paragrafo 8) di cui all'art. 7, comma 1, dello schema di decreto in commento – con la quale si chiarisce che le disposizioni del correttivo si applicano ai procedimenti introdotti

successivamente al 28 febbraio 2023 –, sono tuttavia previste alcune eccezioni a tale principio dall'art. 7, commi 2, 3 e 4.

In particolare: le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 7-*bis*), del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31 (azione di classe); le disposizioni di cui agli articoli 183-*ter* e 183-*quater* e quelle di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, come modificate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal decreto in commento, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

Inoltre, fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal correttivo in esame, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.

4.1. Modifiche al Libro I del codice di procedura civile (art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo).

L'art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in commento interviene, alla lettera a), sull'articolo 38 c.p.c., incidendo sulla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia, per valore e territorio inderogabile ed in particolare sul momento del processo entro il quale deve avvenire il rilievo d'ufficio della stessa da parte del giudice.

La norma, nella formulazione attualmente vigente, fissa nella prima udienza il momento entro il quale può essere rilevata l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 c.p.c.

La modifica apportata prevede un'anticipazione del momento entro il quale il rilievo d'ufficio deve avvenire, indicandolo nell'adozione del decreto adottato all'esito delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-*bis* c.p.c.

La norma come modificata appare presentare una criticità con riguardo al dispendio di attività processuale relativo al deposito delle memorie delle parti ai sensi dell'art. 171-*ter*, con particolare riguardo alla proposizione di domande ed eccezioni quali conseguenza di quelle avverse, alla precisazione delle domande, alle indicazioni dei mezzi di prova, alle produzioni documentali e all'indicazione di prova contraria.

Stante la possibilità, nella cornice processuale precedente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che il giudice invitasse le parti alla precisazione delle conclusioni

anche prescindendo dall'assegnazione dei termini ex articolo 183 c.p.c., ***una soluzione correttiva della riforma processuale, al fine di evitare attività dei difensori delle parti non utile al processo, avrebbe potuto prevedere la possibilità di esonerare le parti dal deposito delle memorie ex art. 171-ter nell'ipotesi che il giudice rilevasse d'ufficio l'incompetenza oppure ritenesse di dover decidere prioritariamente una eccezione di incompetenza sollevata dalle parti.***

Al di là della prosecuzione del processo dinanzi al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., evidenziata nella relazione illustrativa – nella quale viene rappresentato che tale prosecuzione non renderebbe superfluo il già avvenuto svolgimento integrale delle difese e delle richieste istruttorie –, la previsione potrebbe apparire non esente da criticità.

Si osserva infatti, in primo luogo, che la riassunzione presenta in ogni caso carattere eventuale, potendo viceversa verificarsi l'estinzione del giudizio nell'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione. In tal caso la predetta attività, che si estrinseca nelle memorie integrative, risulterebbe superflua.

Inoltre, anche nell'ipotesi di riassunzione potrebbe apparire problematico ritenere che all'articolo 50 c.p.c., norma che dispone che il processo continua davanti al nuovo giudice, consegua l'immediata celebrazione della prima udienza, come prospettato nella relazione illustrativa, senza effettuazione delle verifiche preliminari.

Rimarrebbe infatti, in ogni caso, la necessità di verificare *in primis* la regolare istaurazione del contraddittorio dinanzi al nuovo giudice, così come di compiere tutte le altre verifiche *ivi* previste, fra cui quelle in tema di nullità della citazione e di chiamata in causa del terzo su ordine del giudice, non apparendo che l'attività svolta dinanzi al primo giudice possa precludere quella del giudice competente successivamente adito.

La lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 50-*bis* c.p.c. e contiene, come evidenziato nella relazione illustrativa, una disposizione di coordinamento normativo.

Tale ultima norma indica le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, prevedendo fra queste, al n. 7-*bis*, quelle di cui all'articolo 140-*bis* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), in materia di azioni di classe.

Lo schema di decreto legislativo in commento elimina il riferimento al predetto articolo 140-*bis*, che è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021.

La disciplina delle azioni di classe è stata infatti trasferita, con la legge n. 31 del 2019, all'interno del codice di procedura civile, mediante l'inserimento, nel libro IV, del titolo VII-*bis* (art. 840-*bis* e ss.).

Secondo il disposto dell'art. 840-*ter* c.p.c. la domanda per l'azione di classe si propone con ricorso, esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa, che giudica in composizione collegiale alla stregua di quanto previsto dal n. 3 dell'art. 50-*bis*.

La disposizione non presenta criticità, costituendo, come sopra detto, un semplice coordinamento normativo.

La lettera c) del comma 1 interviene sull'articolo 52 c.p.c., relativo alla ricusazione del giudice, eliminando il riferimento al "deposito in cancelleria" del ricorso, in conformità con la completa digitalizzazione del processo civile e con la previsione dell'obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti, come rappresentato altresì nella relazione illustrativa.

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 70, primo comma, c.p.c., sì da prevedere in modo esplicito, con integrazione del relativo elenco, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori.

Nella relazione illustrativa è stato evidenziato che l'intervento è stato compiuto "*in ossequio ai principi di cui alla sentenza n. 214 del 1996 della Corte costituzionale, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di separazione e divorzio, anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli»»*"¹.

L'intervento in commento, conforme alla sentenza additiva della Corte Costituzionale, non presenta criticità.

La lettera e) modifica l'articolo 101 c.p.c., relativo all'assegnazione alle parti di un termine per dedurre sulle questioni rilevate d'ufficio che il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione, volto ad evitare le decisioni c.d. di "terza via".

L'articolo come modificato prevede il deposito "*tout court*" delle memorie delle parti senza contenere più il riferimento a che il deposito avvenga "in cancelleria".

La modifica è uno degli interventi volti a conformare le norme processuali alla completa digitalizzazione con obbligatorietà del deposito telematico degli atti e documenti.

La disposizione, adeguando anche la norma sul principio del contraddittorio al necessario deposito telematico, non presenta criticità. Le memorie, così come gli altri atti dei difensori, saranno depositate telematicamente.

¹ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 del 1996, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70 c.p.c. nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992 (ora abrogati).

La lettera f), analogamente, in adeguamento al processo civile telematico, modifica l'articolo 125 c.p.c., eliminando la necessità che il difensore indichi negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) il proprio numero di fax. Non si ravvisano criticità in merito alla luce delle nuove tecnologie.

Le lettere g) e h) hanno ad oggetto la disciplina della trattazione scritta.

La lettera g), in particolare, modifica anzitutto l'articolo 127-ter, comma 1, c.p.c., norma che prevede che l'udienza – anche se precedentemente fissata – possa essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. La norma prevede altresì che in tali ipotesi l'udienza sia (necessariamente) sostituita dalle note scritte nel caso di richiesta di tutte le parti costituite.

La modifica di cui allo schema in commento interviene escludendo che l'udienza possa tenersi nella modalità cartolare quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

Nella relazione illustrativa è stato evidenziato che la trattazione in presenza è obbligatoria nei casi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa delle parti oppure alla conciliazione della controversia, tanto, soprattutto, in presenza di espresse previsioni di legge, quali gli articoli 117, 185 e 185-bis.

È stato inoltre sottolineato che il fatto che, ai sensi delle disposizioni ora indicate, il giudice possa disporre in ogni momento la presenza personale delle parti costituisce una delle principali espressioni del potere del giudice di direzione del processo, previsto in via generale dall'articolo 175 del codice di procedura civile.

È stato altresì precisato che si è ritenuto opportuno ribadire tale facoltà, evidenziando che non è superata dai principi di delega della legge n. 206 del 2021, i quali devono essere armonizzati con essa.

Appare condivisibile la previsione correttiva che non vincoli il giudicante alla richiesta congiunta delle parti di trattazione scritta laddove la presenza personale delle parti sia, oltre che prescritta dalla legge, altresì disposta dal giudice.

Tuttavia la previsione correttiva potrebbe non apparire sufficiente ad assicurare il potere del giudice di direzione del procedimento, richiamato anche nella relazione illustrativa.

Sembrerebbe infatti necessario prevedere la possibilità che il giudicante, anche in ipotesi di richiesta congiunta delle parti di celebrazione dell'udienza nelle modalità della trattazione scritta, possa disporre la trattazione in presenza laddove ritenuto necessario per

il più proficuo svolgimento del processo, in considerazione della necessità di armonizzare i principi e criteri direttivi della legge delega con quello di direzione del procedimento, di cui all'articolo 175.

Può accadere infatti che, a prescindere dalla necessità della presenza delle parti personalmente, sia ritenuto funzionale alle esigenze del processo che l'udienza si celebri in presenza e che in tali casi il giudice debba avere il potere di disporre quella che rimane, allo stato, la modalità di trattazione ordinaria.

La lettera g) incide poi sul comma 2 dell'articolo 127-ter c.p.c., relativo al provvedimento con il quale il giudice dispone la trattazione scritta.

La norma nella formulazione attuale prevede che ciascuna parte costituita possa opporsi alla trattazione scritta entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che il giudice provveda nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile e, nell'ipotesi di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, disponga in conformità.

La modifica stabilisce che, nel caso di udienza pubblica – ossia quella in cui si discute la causa –, se una delle parti si oppone alla trattazione cartolare il giudice revoca il provvedimento con cui era stata disposta e fissa l'udienza pubblica.

Parallelamente la lettera h) del comma 1 modifica l'articolo 128 c.p.c., dedicato all'udienza pubblica, aggiungendo un secondo periodo secondo cui in tale ipotesi il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, solamente nel caso in cui nessuna delle parti si opponga, mentre per le altre tipologie di udienza la revoca della modalità cartolare è necessaria solo in ipotesi di istanza congiunta delle parti.

La lettera g) interviene altresì sull'ultimo comma dell'articolo 127-ter, che prevede che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di trattazione scritta è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

La modifica apportata con lo schema in commento prevede che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.

Nella relazione illustrativa è stata evidenziata l'intenzione di dare prevalenza, al fine di assicurare il diritto di difesa, all'interesse posto alla base dell'articolo 128, che dispone che l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità: è stata dunque prevista la possibilità della sua sostituzione con la trattazione scritta solo in assenza di opposizione di alcuna delle parti.

Tanto in ragione della ritenuta utilità della modalità cartolare di trattazione nei casi in cui le parti non hanno interesse alla discussione orale delle questioni rilevanti ai fini della

decisione e ritengono viceversa soddisfatte le esigenze di difesa mediante l'illustrazione scritta delle argomentazioni.

Particolare interesse riveste sul punto il rito del lavoro.

E' stato in proposito chiarito, nella predetta relazione, che a fronte di una lettura rigorosa del combinato disposto degli artt. 420 e 128 c.p.c. - impeditiva della celebrazione nella modalità della trattazione scritta - la scelta del legislatore delegato è stata nel senso di considerare, in senso contrario, il dato fattuale secondo cui l'udienza di cui all'art. 420, anziché essere unica e compendiare tanto la fase introduttiva, quanto quella istruttoria e quella decisoria, risulta effettivamente consistere in più udienze, dedicate alle dette fasi, ossia quella introduttiva - nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma -, quella istruttoria e quella decisoria.

La relazione illustrativa ha quindi chiarito che le disposizioni relative alla trattazione scritta troveranno applicazione in relazione al "segmento decisorio".

Con riguardo a quest'ultimo è stato previsto, con la modifica operata dalla lettera g), come sopra detto, che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza: in tal modo, *"si è risolta l'inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno"*.

La scelta del legislatore sul punto non appare di per sé presentare criticità, con riguardo all'utilizzabilità della modalità cartolare per l'udienza di discussione, ed in particolare nel rito del lavoro – applicabile, come noto, a svariate tipologie di controversie, diverse da quelle aventi ad oggetto rapporti di lavoro (cfr. art. 7 d.lgs. 150/2011 in tema di violazioni del codice della strada) –, nonché nell'udienza *ex art. 281-sexies c.p.c.*, salve le considerazioni sopra svolte con riguardo ai poteri del giudice di direzione del processo e alla necessità che sia attribuito al giudicante il potere di stabilire la celebrazione dell'udienza in presenza laddove ritenuto funzionale alle esigenze del processo, in relazione, ad esempio, alla natura della causa o all'istruttoria espletata.

Le lettere i), l), m) e n) modificano gli articoli 133, 134, 135 e 136 c.p.c., al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina del processo civile telematico.

Nella relazione illustrativa viene evidenziato che la modifica dell'articolo 133 è conseguente alla obbligatorietà del deposito telematico degli atti del giudice, introdotta nell'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Il nuovo articolo 133 c.p.c., come modificato con il presente schema, prevede, come sopra riportato, che *“La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”*.

Nella relazione illustrativa è stato osservato che il sistema informatico non prevede più la firma del cancelliere né l'apposizione della data da parte di quest'ultimo.

Appare tuttavia doversi rilevare che la sentenza non può considerarsi pubblicata mediante il semplice deposito telematico effettuato dal giudice, bensì, con tutta chiarezza, con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere, che comporta l'attribuzione alla sentenza del numero cronologico e del numero di repertorio.

Solo con l'accettazione del deposito – adempimento del cancelliere – il provvedimento giurisdizionale viene reso pubblico ed acquisisce efficacia.

La formulazione della norma dello schema di decreto legislativo rivela pertanto, sotto tale profilo, aspetti problematici.

Adempimento ancora successivo è la comunicazione effettuata dal cancelliere alle parti costituite. A tal fine si prevede che il cancelliere dà immediata comunicazione della sentenza alle parti costituite.

Viene precisato il principio già consolidato che la comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, previsto dall'articolo 325.

Con riguardo alle modifiche apportate agli articoli 134 e 135, in tema di modalità di redazione dell'ordinanza e del decreto, viene soppressa la previsione secondo cui l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza e il decreto sono redatti in calce, rispettivamente, al verbale e al ricorso, in quanto non più tecnicamente possibile alla luce del processo telematico.

Inoltre, si prevede che il provvedimento collegiale debba essere sottoscritto sia dal presidente che dall'estensore.

La relazione illustrativa ha precisato che l'accorgimento ha la funzione di assicurare che non intervengano modificazioni nella trasmissione del provvedimento dall'estensore al presidente.

La previsione potrebbe apparire superflua, considerata l'assunzione di responsabilità del magistrato che presiede il collegio in merito al provvedimento sottoscritto, che reca l'indicazione del giudice estensore del provvedimento medesimo.

È possibile osservare, peraltro, che la necessaria identità del provvedimento redatto dal giudice estensore rispetto a quello sottoscritto dal presidente non rappresenta una esigenza nuova emersa all'esito della digitalizzazione del processo.

L'utilizzo del processo civile telematico – ed in particolare dell'applicativo Consolle – per la trasmissione dei provvedimenti del giudice, comporta, da un punto di vista tecnico, l'apposizione della firma digitale dell'estensore al momento dell'invio in controfirma al presidente del collegio; tuttavia deve evidenziarsi la preminenza delle regole giuridiche sui – mutevoli – aspetti tecnologici, potendo apparire, nel caso di specie, già adeguatamente salvaguardata l'esigenza che sia assicurata la conformità del provvedimento.

L'articolo 136 c.p.c., che disciplina le comunicazioni di cancelleria, viene modificato con eliminazione della previsione del “biglietto”: viene prevista *tout court* la trasmissione della comunicazione tramite posta elettronica certificata.

È previsto, coerentemente, l'inserimento della regola per cui il mancato buon fine della comunicazione per causa non imputabile al destinatario comporta la necessità di trasmettere l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica nelle forme tradizionali.

Laddove invece la notifica non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, analogamente a quanto contemplato dalle modifiche relative alle notifiche a mezzo Pec dell'ufficiale giudiziario e quelle a cura dell'avvocato.

Le concrete modalità per l'inserimento dell'atto nel portale sono quelle descritte nell'articolo 149-*bis* c.p.c., come modificato dallo schema in commento.

La lettera o) introduce delle modifiche all'articolo 149-*bis* c.p.c., dedicato alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario.

Al secondo comma è stato previsto che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, il duplicato informatico dell'atto stesso, in alternativa alla copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale.

Non appaiono criticità con riguardo alla modifica, stante la natura del duplicato informatico secondo le disposizioni del CAD (cfr. art. 1, comma 1, lett. *i-quinquies* del decreto legislativo n. 82 del 2005 come successivamente modificato), consistendo esso in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, che si misurano in bit.

L'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82/2005 chiarisce infatti che *“I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”*. In tal senso si è peraltro pronunciata la giurisprudenza di legittimità².

Il terzo comma dell'articolo 149-bis, come sostituito dallo schema in commento, introduce anche in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario.

Come osservato nella relazione illustrativa, anche nel caso di notifiche via Pec, infatti, può accadere che l'adempimento venga effettuato dall'ufficiale giudiziario in un momento successivo a quello in cui il richiedente gli ha trasmesso gli atti.

Si prevede quindi che la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.

Il comma 7 regola la fattispecie in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine.

Si prevede che, se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario, si dovrà procedere nelle altre modalità previste, mentre se avviene per cause a lui imputabili (ad esempio, per casella di posta piena o inattiva) l'atto sarà depositato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, in un'area riservata, accessibile al destinatario, generata dal portale e collegata al codice fiscale del destinatario.

È altresì disposto dalla modifica in commento che l'atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per l'inserimento.

Si prevede poi che per il destinatario la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per l'ipotesi di assenza del destinatario nelle notifiche ordinarie.

² cfr. Cass. n. 27379/2022, in punto di validità della notifica del duplicato informatico della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, che ha evidenziato peraltro la differenza tra il duplicato informatico e la copia informatica di un documento nativo digitale, che presenta segni grafici -generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari- che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento.

Con riguardo ai predetti interventi integrativi non si ravvisano allo stato, di per sé, criticità, trattandosi – come indicato dal principio di delega di cui all'articolo 1, comma 20, lett. a) – di modalità di notifica prevista per i soggetti che per legge devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi, oppure delle ipotesi in cui il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Rimane ferma la necessità di verificare, all'esito dell'implementazione del sistema informatico con riguardo all'area riservata generata dal portale e collegata al codice fiscale del destinatario, se lo stesso risulti, dal punto di vista tecnico, effettivamente idoneo ad assicurare tanto la conoscibilità quanto la riservatezza dell'atto.

Per quanto riguarda poi le specifiche cause non imputabili al destinatario nell'ipotesi di mancato buon fine della notifica, da indicarsi da parte dell'ufficiale giudiziario nella dichiarazione dei presupposti per l'inserimento, sarà la casistica giurisprudenziale ad enucleare necessariamente le circostanze ritenute idonee ad integrare la fattispecie.

4.2. Modifiche al Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile (art. 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo).

Il comma 2 dell'articolo 3 contempla le modifiche al procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale. Si seguirà nell'esposizione, per una maggior comprensione della portata dell'intervento riformatore, lo stesso ordine seguito dal testo del legislatore delegato.

Con la lettera a) del secondo comma dell'art. 3 dello schema di decreto legislativo viene modificato l'articolo 163 c.p.c. inserendo, tra le indicazioni che deve contenere l'atto di citazione, quella relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all'indicazione della sua residenza, domicilio o dimora.

Tale modifica, che deve essere accolta favorevolmente in quanto consente di mettere sin da subito a conoscenza della controparte quale sia l'indirizzo cui agevolmente compiere le notifiche, non è in realtà di poco conto ma ha un rilevante impatto pratico soprattutto per la classe forense. Alcuni dubbi interpretativi potrebbero essere anticipati e dissipati dal legislatore delegato in relazione alla necessità da parte dell'avvocato di indicare anche da quale elenco pubblico ha tratto l'indirizzo Pec; di chiarire, nel caso in cui non venga indicato l'indirizzo Pec, che esso non è stato trovato (come viene attualmente fatto quando il legale,

prima di notificare in formato cartaceo per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, dichiara che il destinatario è sprovvisto di indirizzo di posta elettronica certificata); o, infine, di specificare cosa accada nel caso in cui vi sia discrasia fra l'indirizzo Pec indicato in atto di citazione e quello presso il quale la notifica viene poi eseguita.

In realtà pare potersi ipotizzare che, in relazione a questi primi dubbi, la risposta possa essere trovata in relazione al caso concreto e laddove venga eccepita dal convenuto una lesione del proprio diritto di difesa collegata a tale irregolarità del procedimento notificatorio mediante posta elettronica certificata, con la conseguenza che solo in tal caso si imporrà per l'organo giudicante la necessità di disporre una nuova notifica, viceversa dovendo ritenere la notifica comunque regolare in ossequio al principio di raggiungimento dello scopo.

Occorre, dunque, chiedersi quali sarebbero ora le conseguenze processuali nel caso in cui non si indicasse in atto di citazione l'indirizzo di posta elettronica e, in particolare, se ciò possa determinare una nullità della citazione o una mera irregolarità. Sul punto, l'art. 164, comma primo, c.p.c. prevede la sanzione della nullità nel caso in cui *“è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163”*, pertanto fuori da tali casi tale conseguenza deve ritenersi esclusa.

Con la lettera b) il legislatore delegato è intervenuto sull'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 163-bis c.p.c., con una modifica che ha intento meramente chiarificatorio. Infatti, si prevede che nel caso in cui venga chiesta dal convenuto al Presidente del Tribunale l'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti, i termini di cui all'articolo 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie decorrono *“rispetto all'udienza così fissata”*, modificando l'originaria locuzione *“dall'udienza così fissata”* e coordinandosi così alla circostanza per cui i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. sono calcolati a ritroso.

Lo schema, alla lettera c), è intervenuto sull'art. 165 c.p.c., relativo alla costituzione dell'attore con l'iscrizione della causa a ruolo, al fine di semplificare gli adempimenti e adeguare il codice di rito all'innovazione tecnologica determinata dal processo civile telematico: da un lato viene eliminata la necessità di depositare la nota di iscrizione a ruolo, ormai inutile nell'ambito del P.C.T. (come affermato dalla relazione introduttiva secondo la quale tale adempimento *“può essere sostituito dall'indicazione degli elementi identificativi del procedimento (quali le parti, l'oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi, secondo quello che le regole tecniche e l'evoluzione tecnologica suggeriranno”*). Dall'altro, vengono eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo, che non ha più ragione di esistere se non in casi particolari (si pensi, ad esempio, alla necessità di depositare l'originale della scrittura privata la cui sottoscrizione è stata

disconosciuta, o del testamento olografo impugnato, che però ben potrebbero essere semplicemente custoditi in cassaforte ad opera della cancelleria qualora sia disconosciuta la sottoscrizione e chiesta la verifica della stessa ai sensi dell'art. 217 c.p.c.).

In secondo luogo, si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-*quinquies* del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), invece di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale, così operando una completa equiparazione fra i tre istituti.

La legge delega non consentiva di estendere la portata di tale innovazione sino a sostituire anche per coloro che stanno in giudizio personalmente (come già avvenuto per avvocati e professionisti) il domicilio fisico con un domicilio digitale, rendendo l'indicazione di un indirizzo Pec obbligatoria.

Tuttavia, stante l'enorme diffusione di comunicazioni e notificazioni tramite posta elettronica certificata, pare opportuna tale modifica, consentendo alla parte che sta in giudizio personalmente di indicare il proprio indirizzo Pec professionale, qualora si tratti di soggetto iscritto nel registro INI-PEC, o quello eletto come proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del CAD (e cioè il servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) iscritto nel registro INAD, nel caso in cui si tratti di soggetto privato o comunque di un soggetto tenuto ad avere un indirizzo certificato ma che intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello utilizzato in ambito professionale.

Pertanto, come specifica la relazione accompagnatoria, *“le comunicazioni e notificazioni rivolte alla parte saranno quindi effettuate all'indirizzo PEC così indicato; in mancanza, esse continueranno ad essere effettuate nelle forme “tradizionali”, o, nei casi previsti dalla legge, mediante deposito in cancelleria”*.

Risulta opportuno anche il raccordo operato dal legislatore fra la nuova disciplina prevista per il caso di costituzione personale della parte con l'art. 170, terzo comma, c.p.c., sul quale ha disposto la successiva lett. f).

Con la lettera d) il legislatore delegato ha modificato l'art. 168 c.p.c., relativo all'iscrizione della causa a ruolo e al fascicolo d'ufficio. In particolare, al primo comma viene espunto il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, mentre, al secondo comma, al fine di rendere la disposizione coerente con il processo civile telematico e l'utilizzo di fascicoli

digitali, vengono eliminati i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e disciplinato il contenuto del fascicolo informatico (il quale deve contenere l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie, i verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate).

Per la stessa *ratio*, la lettera e) adegua all'informatizzazione del processo le disposizioni di cui all'art. 169 c.p.c. in tema di ritiro dei fascicoli di parte, limitando la facoltà ai soli fascicoli cartacei eventualmente depositati nei casi in cui ciò sia ancora possibile e necessario (ossia quando il deposito avvenga previa autorizzazione del giudice a fronte di particolari esigenze, come nel caso di testamento olografo di cui sia contestata l'autenticità e fatta salva, come detto sopra, la custodia particolare del documento ai sensi dell'art. 217 c.p.c.). Nel caso dei depositi telematici, invece, gli atti e i documenti prodotti per loro natura sono sempre liberamente fruibili dalle parti costituite e dal giudice.

La necessità di aggiornamento del codice di rito civile alle mutate esigenze imposte dal processo civile telematico costituisce l'esigenza alla base anche della lett. f), con cui viene modificato l'art. 170 c.p.c., relativo alle comunicazioni e notificazioni alle parti costituite. Viene, infatti, previsto dal legislatore delegato che, nel corso del processo, le comunicazioni e notificazioni alla parte che sta in giudizio personalmente debbano essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata o al domicilio digitale eletto e, solo in mancanza di questo, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, così come lo scambio di comparse e memorie avviene sempre tramite deposito eseguito telematicamente oppure tramite Pec e non con deposito in cancelleria, con abrogazione della consegna *brevi manu* accompagnata dall'apposizione del visto da parte del destinatario.

Le comunicazioni e le notificazioni via Pec sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 136 e 149-*bis* (oltre che dall'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994 per quanto riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati anziché dall'ufficiale giudiziario).

Alla lettera g) lo schema è intervenuto sull'articolo 171, relativamente alle modalità tramite le quali deve essere dichiarata la contumacia della parte che non si sia costituita dopo essere stata ritualmente citata.

Sul punto nulla cambia rispetto alla riforma del 2022, se non la forma dell'atto con cui viene dichiarata la contumacia (ossia, non più con ordinanza ma con il decreto *ex art. 171 bis* c.p.c.). Si era, infatti, posto al legislatore del correttivo un problema di coordinamento con l'art. 171-*bis* c.p.c. che, nella formulazione originaria, prevedeva che il giudice dichiarasse la contumacia "*quando occorre*". Come si esporrà meglio in seguito, il riferimento all'art. 171, comma terzo, c.p.c. è ora stato espunto dal corpo dell'art. 171-*bis*, pertanto, il giudicante sarà

sempre tenuto a pronunciare con il decreto di cui a tale articolo anche la contumacia del convenuto.

Tale intervento di coordinamento e modifica risulta del tutto condivisibile, soprattutto alla luce della circostanza che, come indicato dalla relazione accompagnatoria, con l'anticipazione "del deposito delle memorie integrative a prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione" è stata anticipata la dichiarazione di contumacia non nei confronti della parte che non si sia costituita alla prima udienza (quando le memorie istruttorie sono già state depositate *ex art. 171-ter c.p.c.*), bensì di quella che non si sia costituita entro il termine di settanta giorni prima previsto dall'articolo 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, con provvedimento che però non poteva continuare ad essere pronunciato nella forma dell'ordinanza in quanto l'unico atto del giudice antecedente la prima udienza di comparizione è oggi il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari.

Si è recuperata in tal modo la simmetria con il previgente art. 183, che non contemplava, tra i provvedimenti emessi in prima udienza, la dichiarazione di contumacia.

Il cuore dell'intervento riformatore del 2022 in fase di cognizione si rinviene nell'art. 171-*bis* attinente alle verifiche preliminari. Il legislatore del correttivo ha ritenuto di riscriverlo radicalmente, recependo parte dei suggerimenti giunti dalla giurisprudenza di merito e dai commentatori in questo primo anno di operatività del nuovo rito. In particolare, la lettera h) delinea il nuovo art. 171-*bis* in maniera tale da evidenziare meglio le scansioni dell'attività del giudice che in questa fase deve garantire che la causa approdi alla prima udienza di comparizione solo nel momento in cui non vi siano profili preliminari o pregiudiziali da trattare.

La relazione accompagnatoria evidenzia, sul punto, come la funzione di tale norma sia quella di consentire lo sbocco alla prima udienza della controversia solo "*quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incumbenti di cui all'attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale)*", mantenendo la garanzia che il giudizio si svolga sin da subito sotto il controllo del giudice.

La disciplina iniziale prevista dal d. lgs. 149/2022 poneva una serie di problemi.

Il primo riguardava, in particolare, le conseguenze processuali nel caso in cui il giudice non emetta il decreto *ex art. 171-bis* e se, in tal caso, i termini per le memorie decorressero lo stesso. Sul punto si fronteggiavano nella giurisprudenza di merito due tesi: secondo la prima opinione i termini, anche in caso di mancata emissione da parte del giudice

del decreto in parola, avrebbero continuato a decorrere a ritroso in relazione alla data di prima udienza indicata nell'atto di citazione. Secondo, invece, altra tesi, si riteneva che questi termini dovessero ritenersi sospesi sino a quando il giudice non avesse provveduto ad emettere il proprio decreto anche oltre 15 giorni previsti per tale incombente. Collegato a tale problema si presentava quello della sorte delle memorie eventualmente depositate da una parte in mancanza del decreto *ex art. 171-bis*, nel caso in cui l'altra parte non avesse provveduto all'incombente.

Un ulteriore problema si poneva per il caso in cui il giudice avesse emanato un decreto generico nel quale semplicemente si limitava a confermare l'udienza proposta in atto di citazione, senza però provvedere sulla eventuale chiamata in causa chiesta da una delle parti, ovvero sulla nullità della citazione o della notifica o sugli altri rilievi ufficiosi che adesso gli competono. Si è posto, pertanto, l'interrogativo se tali provvedimenti potessero essere assunti direttamente in prima udienza.

Altra questione si era presentata con riguardo alla possibilità del giudicante di mutare rito da ordinario a sommario di cognizione mediante il decreto *ex art. 171 bis* senza aspettare la prima udienza di comparizione, e quindi senza costringere le parti a provvedere al deposito delle memorie istruttorie previste dall'articolo 171 *ter*, ovvero se fosse stato possibile (problema connesso a quello precedente) mutare un rito introdotto con un procedimento *ante Cartabia* in un processo retto dal nuovo rito, o viceversa.

Infine altro problema di rilievo riguardava l'eventualità se il giudice, adottando i provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 171, dovesse o meno fissare una nuova udienza o emettere un nuovo decreto extra articolo 171 *bis*.

In maniera opportuna, la nuova disciplina di cui allo schema di decreto legislativo correttivo prende posizione sui problemi sopra evidenziati dando delle soluzioni che hanno in ogni caso il pregio di portare certezza soprattutto ai tribunali di merito.

Intanto, il primo comma chiarisce che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio non può essere omesso ma deve avvenire esplicitamente, d'ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, in tal modo prevedendo come conseguenza che solo a seguito del deposito il tale decreto iniziino a decorrere i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 *ter*.

Il problema che si pone in conseguenza, e sul quale il legislatore del correttivo non ha ritenuto di disporre, riguarda l'eventualità in cui il decreto venga emesso dal giudice oltre il termine a lui concesso, e in particolare senza lasciare alle parti un termine sufficiente per il

deposito della prima memoria istruttoria, pur tuttavia confermando l'udienza indicata in atto di citazione.

Lo strumento di salvaguardia del contraddittorio è comunque insito nel sistema processuale civilistico, potendo le parti chiedere al giudice la rimessione in termini allorché il loro diritto risulti indebitamente compresso.

Il secondo comma prevede che quando, all'esito delle verifiche preliminari, il giudice rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione, oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. In particolare, i provvedimenti sono quelli previsti dagli articoli 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell'atto di citazione), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamata in causa del terzo da parte del convenuto), 271 (chiamata in causa del terzo ad opera del terzo), 291, primo comma (rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo) e 292, primo comma (notifiche al contumace). Rispetto al "catalogo" previsto dall'originario articolo 171-*bis*, viene espunto – per le ragioni di cui si è già dato conto – il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all'articolo 171 e viene inserito quello all'articolo 271, allo scopo, come indica la relazione accompagnatoria, *“di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo”*.

Inoltre, per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che a seguito dell'adozione di tali provvedimenti il giudice dovrà procedere di nuovo alle verifiche preliminari, al fine di controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti. Per queste ulteriori verifiche preliminari è stato indicato il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con il decreto, che corrisponde a quello ordinariamente previsto dal primo comma: il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza, e quindi il termine di cui al primo comma (i 15 giorni successivi) coincide con quello di 55 giorni prima dell'udienza.

Sul punto, una delle criticità principali evidenziate dalla giurisprudenza di merito consisteva nella necessità che il legislatore prevedesse la possibilità di fissare in questo snodo

del procedimento un'udienza volta alla verifica, nel contraddittorio con le parti, di quanto segnalato con il decreto *ex art. 171 bis*.

Pare opportuno segnalare sin d'ora al legislatore del correttivo di valutare l'opportunità di introdurre la possibilità demandata al giudice di fissare in tale scansione processuale un'udienza ulteriore, la quale non avrebbe certo l'effetto di procrastinare inutilmente la durata del processo, ma consentirebbe semmai una più celere definizione dello stesso, nel contraddittorio delle parti, senza la necessità di attendere l'esito della prima udienza di comparizione, alla quale peraltro si giungerebbe solamente dopo l'ulteriore inutile dispendio di tempistiche processuali (e oneri economici per le parti stesse) consistente nel deposito delle memorie istruttorie.

Quando invece, all'esito delle verifiche preliminari (che siano quelle compiute per la prima volta o quelle reiterate a seguito dell'adozione dei provvedimenti previsti dal secondo comma), il giudice rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, egli – in simmetria con il previgente articolo 183, quarto comma – confermerà la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall'articolo 168-*bis*) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio, *ivi* comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all'articolo 171-*ter*.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma, come riporta correttamente la relazione accompagnatoria, “*riproducono la scansione già prevista dall'articolo 183 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022*”: in un primo momento il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio (in questo caso adottando, ove occorra, i provvedimenti previsti dal secondo comma), e solo una volta che questa verifica è completata con esito positivo sottopone alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione. Proprio per questo motivo l'ultimo periodo del secondo comma prevede che, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio o la chiamata del terzo, il giudice debba ripetere nuovamente le verifiche preliminari e, se queste vanno a buon fine, adoterà i provvedimenti previsti dal terzo comma. Per tali ragioni non si reputa necessaria la modifica della norma.

Al quarto comma, infine, si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti. I primi commenti avevano infatti segnalato l'irrazionalità del fatto di prevedere,

come era nell'originario impianto del d. lgs. n. 149/2022, che solo all'esito della prima udienza di comparizione si potesse disporre tale mutamento, momento in cui le parti avevano già depositato le memorie istruttorie e quindi sostanzialmente reso inutile il ricorso al mutamento di rito per passaggio a quello semplificato.

Si è perciò ritenuto opportuno anticipare il mutamento del rito alla fase delle verifiche preliminari, per il caso in cui la causa appaia di pronta soluzione e quindi consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della stessa.

Al fine di salvaguardare, analogamente al passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro *ex art. 426*, i diritti di difesa delle parti, è previsto che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, in quanto il contenuto degli atti introduttivi può variare sensibilmente a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato.

Al contempo si prevede che tutti i provvedimenti di cui si è detto siano dati con decreto comunicato alle parti a cura della cancelleria e che i termini per le memorie integrative previste dall'articolo 171-*ter* inizino a decorrere solo quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma, prendendo posizione così esplicitamente sulla questione già in precedenza evidenziata.

Alla lettera i) il legislatore è intervenuto sulla formulazione del numero 2) del primo comma dell'articolo 171-*ter*, per correggere un refuso presente nel testo del d.lgs. 149/2022, prevedendo che le parti possano proporre nuove eccezioni in conseguenza non solo delle domande, ma anche delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella memoria di cui al numero 1), questione che veniva comunque risolta da parte della giurisprudenza di merito nell'ultimo anno ritenendola logicamente possibile con la proposizione di nuove eccezioni, con conseguente adeguata tutela, in tal modo, del principio del contraddittorio. L'intervento correttivo appare comunque opportuno in quanto conferma anche a livello legislativo la bontà di tale opzione interpretativa.

Altra modifica formale è quella che viene prevista dalla lettera l) che è stata introdotta al quinto comma dell'articolo 178: infatti, viene eliminata la previsione secondo cui, in caso di reclamo al collegio proposto in via autonoma con ricorso, il giudice concede alla parte resistente un termine per il deposito di memoria di replica "*con provvedimento scritto in calce al ricorso*" stesso, modalità assolutamente incompatibile con il funzionamento del processo civile telematico, mentre lo schema di decreto legislativo prevede che tale provvedimento sia disposto con decreto del giudice depositato telematicamente.

Con la lettera m) viene modificato il quarto comma dell'art. 183, introducendo la

previsione secondo cui il calendario del processo deve contenere le udienze successive, compresa anche l'indicazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, mentre in precedenza la dizione era “*sino alla udienza di rimessione in decisione*”, testo che aveva generato dubbi interpretativi.

La relazione accompagnatoria ritiene che si tratti di un “*variazione meramente terminologica che ha lo scopo di chiarire che il calendario del processo deve comprendere anche l'udienza di rimessione della causa in decisione*”.

Va osservato che tale modifica non è solamente terminologica, in quanto incide sulla previsione di durata del procedimento, nell'ottica di mettere in condizione le parti di conoscere sin dal momento in cui il calendario del processo viene redatto (ossia quando il giudice provvede sulle richieste istruttorie) quale sarà la prevedibile durata temporale fino al momento della decisione, anche considerando che dopo la riforma del 2022 dal momento in cui la causa viene rimessa in decisione inizieranno subito a decorrere i 30 giorni per il deposito della sentenza monocratica o i 60 giorni per il deposito della sentenza collegiale, essendo state anticipate rispetto all'udienza di remissione in decisione il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

Ritenuto che tale intervento correttivo non desti nessuna problematica applicativa, rimane però aperto un interrogativo in relazione all'articolo 183 c.p.c.: non è stato infatti chiarito con lo schema di decreto correttivo se la prima udienza di comparizione e trattazione debba svolgersi in presenza delle parti o se possa essere sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. E se, correlativamente, le parti possano rinunciare congiuntamente alla comparizione e chiedere al giudice di disporre la trattazione scritta per l'udienza stessa. È risultato subito chiaro nei primi commenti alla riforma, infatti, che, benché l'articolo 183 preveda espressamente che alla prima udienza le parti devono comparire personalmente, pena comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., vi è tuttavia una serie di controversie a cui tale previsione difficilmente si adatta, quali, ad esempio, le controversie in cui parti siano grandi imprese, istituti di credito, istituti assicurativi ovvero enti pubblici. In tali casi verosimilmente la comparizione delle parti registrerà l'intervento di un delegato del direttore generale dell'istituto o dell'azienda effettuato al solo fine di chiedere che la causa prosegua.

Ebbene, in tali circostanze consentire al giudice di mutare la trattazione della causa anche disponendone la forma scritta costituirebbe sicuramente un miglioramento del “sistema giustizia” complessivo, dovendo tale considerazione collimare con la modifica introdotta all'articolo 127-ter, comma primo, ultimo periodo, laddove si prevede che, nel

caso in cui sia prevista per legge o per ordine del giudice la presenza personale delle parti, l'udienza in presenza non possa mai essere sostituita con trattazione scritta.

La lettera n) introduce una modifica di coordinamento, in quanto viene abrogato l'art. 183-*bis* c.p.c., relativo al passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, in conseguenza dell'anticipazione di tale provvedimento alla fase delle verifiche preliminari secondo quanto è stato previsto espressamente dalla modifica all'art. 171-*bis* c.p.c.

Il legislatore del decreto correttivo, con la lettera o), è intervenuto sul quarto comma dell'art. 183-*ter*, che disciplina l'ordinanza di accoglimento della domanda per manifesta fondatezza della stessa, aggiungendo la previsione secondo cui il provvedimento, che è provvisoriamente esecutivo, non è ulteriormente impugnabile e costituisce anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. L'intento del legislatore delegato è sicuramente mosso dalla necessità di rendere tale strumento più efficace e incrementarne l'utilizzo come strumento utile a deflazionare il contenzioso pendente, anche alla luce della circostanza che in questi primi mesi di applicazione del nuovo rito non risulta particolarmente diffuso l'utilizzo dell'istituto nella giurisprudenza di merito.

Con le successive lettere p), q), r), s) e z) lo schema in commento interviene eliminando i riferimenti al deposito degli atti in cancelleria in vari articoli e per la precisione negli articoli 186-*quater* (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), 192 (astensione e ricasazione del consulente), 195 (relazione di consulenza tecnica) e 200 (deposito della relazione), 263 (presentazione del conto). Le previsioni si innestano in quel generale intento del legislatore del decreto correttivo di rendere il più possibile compatibile il codice di procedura civile con l'operatività del processo civile telematico, nel quale il deposito degli atti non avviene in cancelleria ma mediante lo strumento telematico, per cui tali innovazioni devono essere viste sicuramente con favore in quanto volte ad un aggiornamento della normativa.

Sempre sulla scorta dell'intento di adeguare le disposizioni del codice di rito civile al processo telematico, e quindi sempre nella medesima ottica favorevole, deve essere letta anche la modifica di cui alla successiva lettera t), la quale ha modificato l'articolo 201 (nomina del consulente tecnico di parte), nel senso di prevedere che la dichiarazione di nomina debba essere depositata telematicamente anziché «ricevuta dal cancelliere», nonché il disposto della lettera u), che ha inciso sull'articolo 250 c.p.c., relativo all'intimazione ai testimoni, prevedendo che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, sopprimendo la possibilità di utilizzare per le comunicazioni il fax e prevedendo tutta una serie di atti che il difensore che

ha citato il testimone è tenuto a depositare nel fascicolo informatico (copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio Pec).

Identiche considerazioni devono essere avanzate anche per la successiva lettera v), la quale, con riferimento alla testimonianza scritta e intervenendo sull'articolo 257-*bis* c.p.c., prevede che il modello di testimonianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto digitalmente e quindi trasmesso non più al cancelliere, ma direttamente al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova, al quale spetterà l'onere di provvedere al deposito telematico nel relativo fascicolo informatico.

La modifica di cui lettera aa) si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 271 c.p.c., il quale disciplina l'ipotesi in cui il terzo chiamato intenda a sua volta chiamare in causa un terzo, chiarendo che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato rimane soggetta al doppio requisito della preventiva richiesta della parte di autorizzazione e spostamento dell'udienza di comparizione e della successiva autorizzazione del giudicante, svolta previa valutazione circa l'opportunità della chiamata. Tale impianto è stato confermato e, con la modifica introdotta, potrebbe divenire più celere.

Il legislatore ha, infatti, preso atto che il generico rinvio al solo terzo comma dell'articolo 269 contenuto nella riforma del 2022 poteva dare adito a dubbi interpretativi; con la modifica indicata, l'autorizzazione alla chiamata dell'ulteriore terzo è anticipata al momento delle verifiche preliminari, in modo che tutte le parti possano depositare le memorie integrative una sola volta e l'udienza non si risolva nella necessaria concessione di un mero rinvio.

Alle successive lettere bb), cc), dd) e ee) il legislatore ha ritenuto, come si è già dato conto in precedenza con una valutazione positiva dei relativi interventi, di eliminare i riferimenti al deposito dei provvedimenti "*in cancelleria*", alla luce dell'obbligo di deposito telematico, contenuto negli articoli 275 (decisione del collegio), 275-*bis* (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio), 279 (forma dei provvedimenti del collegio) e 281-*sexies* (decisione a seguito di trattazione orale).

Con la successiva lettera ff) lo schema ha apportato alcune modifiche all'art. 281-*decies* c.p.c.

Viene sostituito il secondo comma della disposizione in esame e introdotto un nuovo terzo comma, al fine di chiarire l'ambito di applicazione del rito semplificato: la modifica apportata al secondo comma è volta a chiarire che la causa, quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica, può sempre essere introdotta nelle forme del rito

semplificato, anche se non viene ritenuta (peraltro con valutazione iniziale rimessa allo stesso ricorrente) di pronta soluzione ai sensi del primo comma.

Il nuovo terzo comma, invece, prende posizione di fronte ai dubbi sollevati dai primi commentatori, chiarendo che il rito in questione si applica – alla ricorrenza dei presupposti tipizzati nei commi precedenti – anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.

Ne risulta un impianto in cui viene attribuita un'importanza sempre crescente al procedimento di cognizione semplificato, che incontra nettamente il favore del legislatore come emerge dalle modifiche del correttivo in tema di mutamento del rito e di ampliamento delle possibilità esplicite di introduzione dello stesso. Tale *favor* va certamente ricollegato alla maggior velocità con cui è possibile definire il procedimento introdotto ai sensi dell'art. 281-*decies* e ss. c.p.c., con ciò auspicando il legislatore un abbattimento delle pendenze.

La modifica di cui alla lettera gg) consiste in un intervento additivo sul secondo comma dell'articolo 281-*undecies*, con cui si specifica che il “giudice” competente a fissare la data dell'udienza di prima comparizione e provvedere alla successiva trattazione del processo è il giudice “istruttore”, ossia quello deputato anche alla eventuale fase istruttoria del procedimento. Lo scopo di tale modifica, secondo la relazione accompagnatoria è semplicemente quello di chiarire *“che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l'istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore e non al collegio, il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferirà al collegio stesso in camera di consiglio”*.

Anche la lettera hh) introduce modifiche nell'ambito del rito semplificato, in particolare riguardanti il terzo e il quarto comma dell'articolo 281-*duodecies* c.p.c.: la disposizione disciplina il procedimento dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione dell'udienza. In particolare, viene previsto che all'udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche *“le domande”* che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Particolarmente significativo invece è il nuovo quarto comma, con cui il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori è ora previsto che debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte. La formulazione precedente, infatti, rimettendo all'esistenza di un “giustificato motivo” la concessione dell'ulteriore termine di replica, aveva ingenerato prassi applicative difformi nei tribunali di merito, oscillanti fra una totale apertura alla concessione delle memorie di replica sulla scorta della sola richiesta di parte ed una rigida

analisi dell'esistenza di "motivi giustificati".

Ricollegare tale concessione non ad una clausola aperta e generica come quella dei giustificati motivi, ma all'esigenza sorta dalle difese di controparte, rappresenta una modifica opportuna da parte del legislatore, da condividere nell'ottica di attribuire uniformità alle prassi interpretative degli uffici giudiziari, esigenza che, come sottolinea la relazione accompagnatoria, è stata *"manifestata da più parti e in particolare dall'avvocatura, di individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative, superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ampiamente discrezionale"*.

La modifica di cui alla lettera ii) è volta a snellire la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale.

Viene riscritto l'art. 281-*terdecies*, ad eccezione dell'ultimo comma, conservando la scelta per un modulo decisorio a seguito di discussione orale e ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. e prevedendo che la discussione avvenga davanti al solo istruttore, il quale poi riferirà al collegio: dal punto di vista organizzativo tale modifica deve essere valutata molto positivamente, in quanto evita la fissazione e lo svolgimento di un'udienza collegiale spesso gravosa a fronte dei ridotti organici degli uffici e, al contempo, mantiene il valore aggiunto della decisione a seguito del confronto in camera di consiglio. Si continua, tuttavia, a prevedere comunque che, qualora anche solo una di esse lo richieda, l'istruttore fisserà l'udienza di discussione davanti al collegio, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 275- *bis*.

La lettera ll) apporta una modifica di semplice coordinamento all'articolo 291 c.p.c., raccordandolo con la riscrittura del nuovo art. 171-*bis*.

Anche alla lettera mm) viene individuata una modifica volta ad intervenire sull'aggiornamento del codice di rito al processo civile telematico, prevedendo che, dall'art. 292 in tema di notificazione e comunicazione di atti al contumace, vengano eliminati i riferimenti al deposito dell'atto in modalità cartacea ed alla forma del provvedimento del giudice, in quanto può essere pronunciato anche con decreto in sede di verifiche preliminari.

Con la lettera nn) il primo comma dell'articolo 293 viene modificato per coordinarlo con la modifica delle modalità attraverso cui la causa viene rimessa in decisione secondo i principi di cui alla riforma del 2022, sanando un difetto di coordinamento con la previsione che la costituzione possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione e, al secondo comma, sopprimendo i riferimenti al deposito cartaceo degli atti.

Il medesimo scopo di cui al secondo comma della lettera precedente si ritrova anche nella modifica di cui alla lettera oo), la quale interviene sull'articolo 299 (morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante legale prima della costituzione) per espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, oggi non più consentite in favore del deposito telematico.

In conclusione, va evidenziato come l'art. 3, comma secondo, dello schema di decreto legislativo rechi una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.

In via generale, numerose disposizioni dello schema in commento sono volte ad adeguare la formulazione del codice di rito al processo telematico, espungendo i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti o introducendo la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale.

4.3. Modifiche al Libro II, Titolo II, del codice di procedura civile (art. 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo).

L'articolo 3, comma 3, ha ad oggetto il procedimento dinanzi al giudice di pace.

Lo schema in commento interviene anzitutto sull'articolo 318 c.p.c., prevedendo che il decreto di fissazione della prima udienza debba contenere gli avvisi inerenti alle decadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 319 c.p.c. chiarisce, con la modifica della formulazione della disposizione, che la causa si iscrive a ruolo con l'adempimento del deposito del ricorso o del verbale contenente la domanda orale, che, successivamente, dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

La norma viene inoltre modificata in relazione al definitivo passaggio al processo telematico e al sistema delle comunicazioni e notificazioni elettroniche.

Si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale dalla medesima eletto.

Per le parti che stanno in giudizio senza il patrocinio di un difensore rimane comunque la possibilità di indicare un domicilio fisico, mentre l'indicazione della Pec costituisce una

semplice possibilità, che appare doversi guardare con favore in vista di una semplificazione delle comunicazioni.

Per le parti rappresentate da un difensore, come evidenziato nella relazione illustrativa, non sussiste tale onere in quanto tutti gli avvocati sono già censiti sul Reginde, sicché le comunicazioni e notifiche vengono automaticamente inviate per posta elettronica certificata.

L'articolo 321 c.p.c. contiene una modifica di coordinamento, essendo stabilito espressamente che quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione procede ai sensi dell'articolo 281-*sexies* e la sentenza può essere letta in udienza oppure depositata entro 15 giorni dalla discussione.

Il termine per il deposito è la metà di quello previsto dall'articolo 281-*sexies* per i procedimenti dinanzi al tribunale, pari invece a trenta giorni.

Anche nella versione precedente alla riforma c.d. Cartabia il termine fissato per il deposito della sentenza nel processo dinanzi al giudice di pace era di 15 giorni dalla precisazione delle conclusioni e discussione.

4.4. Modifiche al Libro II, Titolo III, del codice di procedura civile (art. 3, comma 4, dello schema di decreto legislativo).

Il comma 4 dell'articolo 3 è dedicato alle modifiche alle impugnazioni.

Con riguardo alle modifiche relative al giudizio di appello si osserva quanto segue.

L'articolo 330 c.p.c., afferente al luogo dove deve essere notificato l'atto di impugnazione della sentenza, viene modificato in adeguamento alle disposizioni relative alla generalizzazione della trasmissione elettronica degli atti, come evidenziato nella relazione illustrativa.

Viene aggiunto il riferimento all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del domicilio digitale - oltre a quello alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio - ai fini dell'individuazione del luogo di notifica. Le modifiche apportate al secondo e al terzo comma sono di semplice coordinamento terminologico.

Non si ravvisano criticità in merito.

L'articolo 342 c.p.c., dedicato alla forma dell'appello, indica che l'appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico, ma che tali canoni non integrano di per sé requisiti di ammissibilità.

La disposizione prevede che, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato, con riguardo al quale deve indicare le censure alla

ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle stesse ai fini della decisione impugnata.

Con riguardo alla eliminazione del riferimento alla inammissibilità dell'appello per difetto di chiarezza, sinteticità e specificità, la relazione illustrativa precisa che rimane comunque salva l'ipotesi in cui l'impugnazione sia formulata in maniera da generare seri dubbi interpretativi sulla portata effettiva dei motivi di impugnazione.

La modifica normativa – ed in particolare la eliminazione del riferimento alla inammissibilità dell'appello per difetto di chiarezza, sinteticità e specificità – non appare presentare criticità.

Si evidenzia, in proposito, che l'individuazione dello specifico capo della decisione impugnato rimane prevista a pena di inammissibilità³. Viene pertanto riproposta e mantenuta la distinzione tra la parte volitiva e quella illustrativa dell'atto di appello, riferendo alla prima l'inammissibilità, per difetto di individuazione dello specifico capo impugnato con indicazione delle censure in fatto e delle violazioni di legge.

La modifica dell'articolo 343 e dell'articolo 347 risolve un problema interpretativo, in merito ai termini per la costituzione delle parti convenute e chiamate in causa, afferente al coordinamento con l'articolo 166 come modificato dalla riforma del 2022.

La modifica apportata chiarisce che il termine per la costituzione delle parti diverse dall'appellante rimane di venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 *bis*; chiarisce altresì che il termine per l'appello incidentale è il medesimo, di venti giorni, previsto per il deposito della comparsa di risposta.

L'intervento correttivo non presenta criticità, risolvendo l'aporia prima determinatasi per via della scissione tra il termine per la costituzione, pari a 70 giorni prima, e quello per l'appello incidentale, di 20 giorni prima.

Il termine di 70 giorni prima è del resto funzionale alla nuova struttura del processo di primo grado, come prevista dalla riforma del 2022 con le memorie anticipate rispetto all'udienza, non trovando viceversa ragione d'essere nel giudizio di appello, che si svolge su materiale assertivo e probatorio già acquisito al processo.

³ Già nel vigore del testo precedente alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “*Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (...)*” (fra varie, Cass. n. 36481/2022).

Le modifiche apportate agli articoli 348, 350, 351 e 352 attengono ai rapporti tra giudice istruttore e collegio.

La modifica dell'articolo 348 c.p.c. chiarisce, come evidenziato nella relazione illustrativa, che quando si è proceduto alla nomina del giudice istruttore, è quest'ultimo – anziché il collegio – a rinviare la causa ad una prossima udienza nell'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima, con dichiarazione di improcedibilità dell'appello, anche d'ufficio, se anche alla nuova udienza l'appellante non compare.

Con riguardo alla norma non si ravvisano criticità.

La modifica dell'articolo 350 c.p.c. precisa che il giudice istruttore può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 309 (cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti alla seconda udienza) e 355 (sospensione del processo per proposizione di querela di falso).

Viene inoltre previsto che l'estinzione del giudizio di appello – ad esempio per mancata comparizione a due udienze successive o rinuncia agli atti – sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 348: se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza.

La norma è originale sul piano sistematico ma risulta comunque funzionale a favorire la speditezza processuale, non venendo in rilievo un provvedimento con contenuto decisorio nel merito ed essendo prevista la reclamabilità al collegio.

La modifica dell'articolo 351c.p.c., norma dedicata ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, ha ad oggetto il terzo comma e prevede anzitutto un adeguamento al processo civile telematico, espungendo il riferimento all'apposizione, in calce al ricorso, del decreto di comparizione delle parti in camera di consiglio in ipotesi di istanza di sospensione da decidersi prima dell'udienza di comparizione.

Viene poi previsto che davanti alla Corte di appello l'udienza per la decisione sulla sospensiva, nel caso in cui l'appellante chieda che essa sia resa prima dell'udienza di comparizione, venga tenuta dall'istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 349-*bis*, di disporre la trattazione davanti al collegio.

Non si ravvisano criticità nella modifica in merito alla celebrazione dell'udienza sulla sospensiva, richiesta antecedentemente all'udienza, dinanzi al giudice designato per la trattazione e l'istruzione della causa (salvo il potere del presidente del collegio di disporre provvisoriamente la sospensione laddove ricorrano giusti motivi di urgenza); la modifica ha

contenuto chiarificatore della norma – conforme al criterio di delega – ed appare realizzare una concentrazione in capo al giudice istruttore dello studio della controversia a vantaggio della speditezza processuale.

La modifica dell'articolo 352 c.p.c. (decisione) comporta la sostituzione del riferimento all'istruttore con quello di "giudice".

Come chiarito nella relazione illustrativa, la modifica intende risolvere il dubbio interpretativo se, nel caso in cui il presidente abbia direttamente fissato l'udienza davanti al collegio, questo possa - anziché procedere alla discussione orale - assegnare alle parti i termini previsti dall'articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica. L'intervento consente esplicitamente tale soluzione, con riguardo alla quale non si ravvisano criticità, trattandosi di modalità decisionale idonea alle ipotesi in cui vi sia opportunità di concedere maggiore spazio alle parti per l'argomentazione delle difese e all'organo giudicante per la redazione della motivazione.

Con riguardo alle modifiche relative al giudizio di cassazione si osserva quanto segue.

L'articolo 371 c.p.c. viene modificato, al quarto comma, con correzione di un difetto di coordinamento relativo al termine per il deposito del controricorso con il quale si resiste al ricorso incidentale.

Il difetto di coordinamento derivava dal fatto che in seguito alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022 il ricorso incidentale non è più notificato bensì depositato; ciò sia nell'ipotesi di controricorso della parte contro la quale il ricorso è diretto (sede nella quale deve essere proposto il ricorso incidentale) sia nell'ipotesi di ricorso incidentale proposto in seguito alla notifica del ricorso per integrazione *ex artt.* 331 e 332 c.p.c.

Con lo schema di decreto legislativo in commento viene ora introdotto un termine esplicito per il controricorso avverso il ricorso incidentale (in sostituzione del termine indicato mediante rinvio all'articolo precedente), prevedendo che per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito del ricorso incidentale.

Deve osservarsi, al riguardo, che la norma comporta un onere di verifica da parte del difensore che può rivelarsi obiettivamente impegnativo in base alla data di deposito del ricorso incidentale.

Vengono poi apportate modifiche agli articoli 371-*bis*, 373, 384 e 399 c.p.c. con l'eliminazione dei riferimenti a depositi "in cancelleria" o a provvedimenti resi "in calce" ad altri atti, al fine di aggiornare la formulazione delle disposizioni alla realizzazione del processo telematico anche davanti alla Corte di Cassazione.

In relazione alle modifiche apportate non si ravvisano criticità.

4.5. Modifiche al Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile (art. 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo).

Il comma 5 dell'articolo 3 contiene disposizioni modificative delle norme sul rito del lavoro.

Le modifiche, come evidenziato nella relazione illustrativa, hanno contenuto di adeguamento al processo telematico ed eliminano i riferimenti a meccanismi "analogici" (quali il deposito di copie degli atti, il deposito fisico in cancelleria, la stesura di provvedimenti in calce ad atti processuali).

La modifica all'articolo 414 c.p.c. – che disciplina il contenuto del ricorso – prevede anzitutto l'eliminazione del riferimento al domicilio eletto dal ricorrente; quando la parte è rappresentata da un avvocato, le comunicazioni e notificazioni sono ormai effettuate tramite Pec.

Viene inserita l'indicazione del codice fiscale delle parti e dei difensori, necessaria per il funzionamento corretto del sistema informatico che gestisce il processo civile telematico.

Viene poi prevista l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto risultante da pubblici elenchi, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo dovrà avvenire presso questo, laddove si tratti di soggetto obbligato a munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata.

Potrebbe apparire opportuno, in proposito, chiarire nella formulazione della norma se la necessità di indicazione dell'indirizzo Pec sussista solo nelle ipotesi in cui il convenuto sia soggetto tenuto a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi o ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005.

L'articolo 415 c.p.c. (deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza) viene modificato con eliminazione del deposito in cancelleria, poiché il deposito viene effettuato telematicamente.

L'articolo 416 c.p.c. - dedicato alla costituzione del convenuto - reca, nella versione modificata dallo schema di decreto in commento, la soppressione della dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale e del deposito della memoria in cancelleria.

Con riguardo alle predette modifiche non appaiono criticità.

L'articolo 417 c.p.c., dedicato alla costituzione e difesa personale delle parti, contiene una modifica relativa alla possibilità, per la parte che sta in giudizio personalmente, di indicare – oltre alla residenza o al domicilio eletto – il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, affinché le comunicazioni e notificazioni possano essere recapitate tramite questo.

Non appaiono sussistenti criticità poiché, come evidenziato anche nel commento relativo al processo dinanzi al giudice di pace, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata non si sostituisce all'indicazione della residenza o all'elezione del domicilio fisico, ma costituisce un'ulteriore possibilità.

Le modifiche agli articoli 420, 420-*bis*, 426, 436 e 445-*bis* c.p.c. eliminano i riferimenti al compimento del deposito in cancelleria, dovendo esso essere eseguito telematicamente.

Le modifiche dell'articolo 434 c.p.c.– avente ad oggetto il contenuto dell'appello – sono corrispondenti a quelle apportate all'articolo 342 afferente al rito ordinario. Si rinvia sul punto al commento che precede.

Inoltre, viene eliminato il riferimento al compimento del deposito in cancelleria, analogamente a quanto sopra esposto in relazione all'adeguamento al processo civile telematico.

4.6. Modifiche al Libro II, Titolo IV-*bis*, del codice di procedura civile (art. 3, comma 6, dello schema di decreto legislativo).

Il comma 6 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022 ed inserito al libro secondo, titolo IV-*bis*, del codice di procedura civile. Il presente parere si limita ad una disamina specifica dell'oggetto dello schema di decreto legislativo trasmesso, ferme le future valutazioni sulla riforma istitutiva del tribunale per le persone, i minori e la famiglia, che riguarderà necessariamente anche l'articolato normativo in questione.

Nello specifico, la lettera a) del comma in commento interviene sull'articolo 473-*bis* c.p.c. in un duplice senso. In primo luogo, viene sostituito il comma 1, relativo all'individuazione delle controversie regolate dal rito unico, al fine di precisare, alla luce dei dubbi interpretativi emersi tra i primi commentatori e in modo da prevenire pronunce di mero rito che avrebbero il solo effetto di determinare un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, che sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento

del danno endofamiliare, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell’articolo 473-*bis* – con l’avvio dell’attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, saranno a questo attribuite, per previsione della legge n. 206 del 2021 e del decreto legislativo n. 149 del 2022. Per gli stessi motivi, si specifica che sono invece sottratti all’applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria.

La modifica si innesta sulla problematica della ammissibilità delle domande connesse a quelle tipiche del contenzioso familiare. La posizione mantenuta sino ad oggi dalla giurisprudenza aveva tradizionalmente sempre ritenuto che fossero inammissibili domande diverse da quelle tipiche del giudizio di famiglia riguardanti lo *status*, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e le domande di contributo economico a favore della prole o del coniuge. Tale opzione ermeneutica si basava sull’interpretazione dell’art. 40 del codice di rito civile, ritenendo che tali domande non potessero essere ritenute connesse a quelle tipiche sopra indicate.

La soluzione che è stata proposta dal legislatore del correttivo risulta condivisibile, laddove amplia le maglie delle domande proponibili in primo grado davanti al giudice della famiglia ritenendo ammissibile quella di risarcimento del danno cosiddetto endofamiliare, ossia connesso alla lesione di uno dei diritti nascenti dai rapporti di famiglia e poste in essere da soggetti appartenenti al medesimo nucleo, mentre, al contempo, mantiene del tutto estranee al giudizio le altre domande riguardanti aspetti legati indirettamente a tale tipo di contenzioso, quali possono essere quella di scioglimento della comunione o di restituzione delle somme indebitamente versate.

Altrettanto favorevolmente si valuta l’introduzione di un meccanismo di mutamento del rito per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa. Si era posta infatti nella giurisprudenza di primo grado una divergenza fra uffici in cui all’errore nell’individuazione del rito si riteneva conseguisse una pronuncia di inammissibilità della domanda ed altri uffici in cui invece si riteneva prevalente la domanda posta nella sua sostanza rispetto alla forma in cui veniva portata all’attenzione dei tribunali, con conseguente mutamento del rito da parte del giudice stesso. Il legislatore ha ritenuto di aderire a tale ultima tesi in quanto, come si evidenzia nella relazione accompagnatoria, la pronuncia di inammissibilità contrasterebbe “con il buon funzionamento del sistema giudiziario” e costringerebbe la parte interessata a ripresentare nuovamente la medesima domanda “con inutile appesantimento di tempi e oneri a carico delle parti e degli

uffici giudiziari”. Conseguentemente, è stata modificata la norma introduttiva del titolo IV-*bis*, inserendo nell’articolo 473-*bis* una disciplina sul mutamento del rito – che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all’articolo 4 del d. lgs. 150/2011 –, per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di prima comparizione regolata dall’articolo 473-*bis*.21, assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto.

Pare inoltre opportuno che il legislatore del correttivo abbia indicato, al fine di evitare che l’adozione di un rito errato possa determinare stasi del procedimento, che tali provvedimenti devono essere pronunciati con ordinanza non oltre la prima udienza.

Infine, per non porre nel nulla l’attività sino a quel momento svolta, si prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate prima del mutamento stesso; previsioni, queste, direttamente mutate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Conseguentemente a tali mutamenti anche la rubrica dell’articolo 473-*bis* viene modificata di conseguenza in “*Ambito di applicazione. Mutamento del rito*”.

Con la lettera b) il legislatore della riforma è intervenuto sull’articolo 473-*bis*.14, al fine di prevedere che tanto i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione, quanto quelli previsti dall’articolo 473-*bis*.17 per il deposito delle memorie integrative delle parti, possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. La relazione accompagnatoria specifica che “*tale previsione raccoglie le sollecitazioni pervenute da più parti e consente, da un lato, una più celere trattazione delle cause che richiedano speditezza e, dall’altro, un migliore coordinamento con il potere di emettere provvedimenti indifferibili inaudita altera parte e con la successiva udienza volta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, ai sensi dell’articolo 473-*bis*.15*”.

Ebbene questa modifica pare risultare opportuna, in quanto da un lato introduce in via generale una possibilità di riduzione dei termini processuali ad opera del giudice già prevista nel procedimento di famiglia dall’art. 473-*bis*.42, in relazione ai procedimenti in cui siano

allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Con tale norma si estende la possibilità di rimettere alla valutazione del giudice a cui è proposto il ricorso di valutare se, a prescindere dalla presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere per le quali già la riduzione dei termini potrebbe essere disposta in base alla norma speciale indicata, nel ricorso vi siano delle situazioni per le quali risulti opportuno velocizzare i termini processuali. Infatti, da un lato, potrebbero esservi situazioni nelle quali i minori o la parte debole del rapporto coniugale necessitano di essere tutelati anche per il tramite di una decisione più celere. Dall'altro, l'introduzione di un potere di abbreviazione generale consentirà una deflazione rispetto alla proposizione di ricorsi contenenti richieste di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'articolo 473-*bis*.15 in tutti quei casi in cui con il ricorso vengano allegare delle situazioni rispetto alle quali non si ritenga sussistente un pregiudizio imminente o irreparabile – presupposto per l'emanazione del decreto *ex art.* 473-*bis*.15 – ma il giudice valuti comunque necessaria una decisione più veloce. Fino ad oggi, infatti, non vi erano all'interno del rito unico delle soluzioni di compromesso fra il rigetto del provvedimento indifferibile e l'attesa dell'emissione del provvedimento a seguito della prima udienza di cui all'articolo 473-*bis*.22, mentre con tale modifica sarà possibile, dopo il rigetto della richiesta di cui all'art. 473-*bis*.15, giungere in tempi più rapidi all'emissione dell'ordinanza.

Infine, deve essere evidenziato che questa abbreviazione dei termini dovrà sempre essere accompagnata, nel prudente apprezzamento del giudicante, da una tutela ferrea del contraddittorio soprattutto per quanto riguarda l'avviamento dei termini di cui all'articolo 473-*bis*.17: già oggi i termini per il deposito di memorie istruttorie, infatti, risultano particolarmente contenuti e un'abbreviazione ulteriore potrebbe comportare una lesione del diritto di difesa. Rimettere tale valutazione al prudente apprezzamento dell'organo giudicante, tuttavia, rimane la scelta migliore per poter coniugare l'esigenza di speditezza tipica di tali tipi di procedimenti con l'esigenza di salvaguardia dei diritti delle parti anche grazie a una collaborazione con i loro difensori.

Alla lettera c) il legislatore della riforma ha apportato una significativa modifica su una delle norme introdotte con il nuovo rito unico che più hanno interessato i diritti delle parti e, al contempo, hanno sollevato dubbi interpretativi; ci si riferisce, in particolare, all'art. 473-*bis*.15.

Scopo della modifica, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa era quello “di chiarire alcuni dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento

relativo all'adozione dei provvedimenti indifferibili senza per questo ridurre le garanzie per le parti".

In particolare, si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede *inaudita altera parte* deve fissare l'udienza per il contraddittorio delle parti "davanti a sé", chiarendo i dubbi interpretativi riguardanti la circostanza se l'udienza di cui si discute debba essere trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto o dal collegio. Per l'effetto di tale precisazione risulta certo che tale giudice dovrà essere il medesimo che emetterà, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento.

In secondo luogo, risulta implicitamente confermata la non reclamabilità del decreto *inaudita altera parte* prima dell'ordinanza di conferma. Infatti, nello schema di decreto legislativo si prevede la possibilità di reclamare l'ordinanza di conferma e non il decreto pronunciato *inaudita altera parte*. Su tale punto il legislatore della riforma si è assestato su una posizione consonante con la giurisprudenza di merito, la quale ha già avuto in quest'ultimo anno occasione di pronunciarsi sul punto, propendendo per la soluzione di ritenere inammissibile il reclamo depositato prima del provvedimento di conferma, modifica o revoca.

La modifica che tuttavia risulta più significativa per quanto riguarda la disposizione in commento è quella che prevede che l'ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente all'ordinanza *ex art. 473-bis.22*, ossia quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.

Nella relazione accompagnatoria il legislatore delegato fa presente che tale soluzione è stata adottata in quanto "*l'udienza è infatti destinata a tenersi a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473-bis.15, ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473- bis.21, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa*".

Ebbene, tale soluzione nella giurisprudenza di merito sino ad oggi non era affatto pacifica, essendo emerse, al riguardo, due tesi propugnate dai tribunali di primo grado.

Secondo la prima, doveva essere ammesso il reclamo avverso l'ordinanza in commento sulla scorta sostanzialmente di un duplice ordine di motivi: da un lato, il carattere sostanzialmente cautelare del provvedimento indifferibile, che quindi lo renderebbe passibile di impugnazione mediante reclamo; dall'altro, la circostanza che l'ordinanza in parola incide

su diritti estremamente sensibili delle parti e che non consentire una reclamo contro tali provvedimenti implicherebbe un *vulnus* di tutela per la parte che sarebbe costretta ad aspettare lungamente prima di poter far conoscere ad un diverso collegio giudicante la questione e chiederne la revisione (va precisato infatti che il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata alla prima udienza viene proposto innanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 473-*bis*.24).

Contro tale impostazione l'orientamento opposto assestatosi nella giurisprudenza di merito prevedeva invece che il provvedimento in esame non potesse essere reclamato autonomamente. Anche in questo caso, le ragioni a sostegno di questa posizione facevano leva su un duplice criterio. Il primo di ordine letterale, ossia sulla circostanza che non è stata prevista nella riforma alcuna forma di impugnazione dell'ordinanza indifferibile. Il secondo di ordine sistematico, basato sul fatto che consentire la possibilità di reclamare anche il provvedimento indifferibile eventualmente emesso significherebbe, dal punto di vista temporale, giungere ad una decisione che potrebbe finire con il sovrapporsi con quella del procedimento di merito, che nel frattempo non viene sospeso ma procede in parallelo, comportando il rischio di un conflitto di giudicati nonché di decisioni contrastanti che finirebbero per impattare esclusivamente sulla tutela dei minori e delle parti.

Inoltre, accedere alla tesi della possibilità del reclamo di tale ordinanza avrebbe significato anche sciogliere il nodo di quale sarebbe stata l'autorità competente avverso tale reclamo e quali avrebbero dovuto essere le forme con cui proporlo; la giurisprudenza di merito che era favorevole a tale rimedio riteneva che le forme avrebbero dovuto essere le stesse previste per il reclamo nel procedimento civile ordinario di cognizione, ossia quelle di cui all'articolo 669-*terdecies* c.p.c.

Quanto all'autorità competente, ci si interrogava se essa fosse la Corte d'appello ovvero il Tribunale di primo grado in veste collegiale, senza che di tale collegio ovviamente potesse far parte l'estensore dell'ordinanza impugnata. Tuttavia, anche in questo caso i dubbi, soprattutto organizzativi, apparivano pregnanti, in quanto, ritenendo che il reclamo spettasse alla Corte d'appello, si sarebbero duplicati i procedimenti avanti a tale ufficio, il quale sarebbe divenuto competente sia per il reclamo avverso l'ordinanza *ex art. 473-bis*.15, sia per l'ordinanza emessa a distanza di pochissimo tempo *ex art. 473-bis*.22; mentre ritenere la competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale avrebbe significato, soprattutto nei tribunali di medie e piccole dimensioni in cui i giudici tabellarmente destinati a trattare la materia famiglia sono spesso poche unità, mettere in estrema difficoltà l'organizzazione interna.

Alla luce di tali considerazioni, la soluzione accolta dal legislatore del correttivo appare condivisibile. Tuttavia, occorre fare un'ultima notazione: infatti, la questione nella giurisprudenza di merito si era posta con tale forza che il tribunale per i minorenni di Lecce ha ritenuto di sollevare un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 363 *bis* c.p.c., questione che è stata ritenuta dalla Prima Presidente ammissibile e posta quindi all'attenzione della prima sezione della Corte per la decisione. Nel momento di redazione del presente parere non vi è ancora una decisione sul punto della Corte di Cassazione che, anche tenuto conto dello schema di cui si sta trattando, non sarebbe irrilevante in quanto destinata ad operare per tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tuttavia, occorre dar conto che sono già state depositate le conclusioni dell'Avvocato generale, che ha ritenuto di proporre una soluzione intermedia, secondo cui tali ordinanze dovrebbero essere ritenute reclamabili nel caso in cui introducano *“sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”* (ex art. 473-*bis*.24, comma secondo, c.p.c.).

Si deve, infine, aggiungere, sul punto, che la disposizione dell'art. 473-*bis*.15, così come modificata, parrebbe scontare un difetto di coordinamento con l'art. 473-*bis*.34 c.p.c., ultimo comma, dove si prevede che anche la Corte d'appello possa adottare i provvedimenti indifferibili. Infatti, posto che questi provvedimenti diverrebbero impugnabili solo unitamente all'ordinanza ex 473-*bis*.22 c.p.c. e che la Corte d'appello può, ex art. 473-*bis*.34, terzo comma, c.p.c., ma non è tenuta ad emanare l'ordinanza ex art. 473-*bis*.22 c.p.c., i provvedimenti ex art.473-*bis*.15 c.p.c. adottati dalla Corte d'appello rimarrebbero sottratti a qualunque forma di gravame. Va però precisato che il novellato art. 473*bis*.24, numero 2), prevede ora la possibilità di reclamo alla Corte d'appello contro tutti i provvedimenti temporanei emessi *“in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”*.

Alla luce di tale rilievo, ***sarebbe opportuna una modifica del testo che ammettesse un apposito regime di reclamabilità dei provvedimenti ex art. 473-*bis*.15 c.p.c. emessi in sede di appello, ovvero di prevedere esplicitamente che tali ordinanze emesse dalla Corte d'appello siano reclamabili ai sensi dell'art. 473-*bis*.24, n. 2), come il legislatore del correttivo ha precisato alla successiva lettera f) per i provvedimenti temporanei.***

La lettera d) specifica che anche la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall'articolo 473-bis.19, opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili, con ciò assimilando opportunamente tale deroga alla decadenza al ricorso introduttivo e alle memorie ulteriori di cui agli art. 473-bis.14 e 473-bis.17, armonizzando le posizioni delle varie parti processuali.

La lettera e) modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 473-bis.24, relativo al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, nel senso di rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma e relativo ai *“provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”* non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza. I dubbi interpretativi sul punto erano stati sostanzialmente dipanati in senso conforme dalla giurisprudenza di merito, e tale precisazione risulta conformarsi all'orientamento.

La disposizione di cui alla lettera f) interviene sul giudizio di appello (art. 473-bis.34), al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello sono reclamabili, ovviamente nei limiti di cui all'art. 473-bis.24, e che il reclamo si propone alla stessa Corte d'appello che decide in diversa composizione. Ove, tuttavia, non sia possibile comporre altro collegio specializzato, ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell'ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame, gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Corte d'appello più vicina. In proposito, si è mutuata la previsione già contenuta nell'articolo 669-terdecies c.p.c., a mente della quale il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla Corte d'appello si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina, ma prevedendo questa volta un meccanismo automatico di trasmissione d'ufficio degli atti, simile a quello già oggi previsto dall'art. 38 disp. att. c.c. per i casi di conflitto di competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Si condividono sul punto le osservazioni proposte dalla relazione accompagnatoria, laddove ritiene che si sia voluto *“da un lato, preservare la specializzazione dei magistrati chiamati a decidere sul reclamo, considerata la peculiarità della materia, e, dall'altro lato, si è tenuto conto del fatto che nelle corti d'appello più piccole difficilmente è possibile prevedere la costituzione di due collegi specializzati e si è voluto esonerare le parti*

dall'onere di svolgere specifici accertamenti in proposito, anche al fine di evitare che un errore nell'individuazione dell'ufficio davanti al quale proporre il reclamo possa tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del mezzo di gravame”.

La disposizione di cui alla lettera g) interviene sull'articolo 473-bis.38, una delle disposizioni introdotte dalla riforma del 2022 che più hanno impegnato i giuristi in un'opera esegetica all'alba della sua introduzione.

Da sempre, infatti, il diritto di famiglia sconta una lacuna sul piano esecutivo dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, come a più riprese ha sottolineato la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per non aver approntato strumenti giuridici adatti a garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La problematica involve la dicotomia fra misure esecutive dirette ed indirette, laddove in un ambito peculiare come il diritto di famiglia la tutela essenziale e primaria da accordare non alle parti ma ai figli minori impone che, per quanto attiene all'attuazione dei provvedimenti aventi carattere personale (come è, primo fra tutti, l'affidamento della prole), occorra mantenere come *extrema ratio* la tutela esecutiva diretta, ossia il trasferimento coatto servendosi della forza pubblica. Diviene allora fondamentale, nel caso in cui un genitore non intenda adempiere spontaneamente all'ordine giudiziario, predisporre misure di coazione indiretta che godano di un sufficiente carattere persuasivo.

Recependo tali impostazioni, il d. lgs. 149/2022 ha introdotto l'art. 473-bis.38 c.p.c., che disciplina l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, rimettendo al giudice del procedimento in corso la risoluzione degli incidenti di esecuzione che eventualmente si verificano.

Il legislatore delegato, mantenendo il medesimo impianto già vigente, ha opportunamente chiarito alcuni aspetti che avevano generato sin da subito dubbi interpretativi e difformità applicative. In particolare, è stato specificato il concetto di “giudice del procedimento in corso”, che la norma individua quale competente ad adottare i provvedimenti opportuni, chiarendo opportunamente che per “procedimento in corso” debba intendersi non solo il procedimento nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale dei medesimi soggetti (ad esempio, riguardanti richieste di modifica delle condizioni in essere), al condivisibile fine, come dichiarato nella relazione introduttiva, di “*ottenere, nell'interesse del minore, una sempre maggiore concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice*”, evitando il proliferare dei

procedimenti e l'emissione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro.

Con la lettera h) il legislatore delegato ha apportato correzioni all'articolo 473-bis.47, individuando il foro territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. In particolare, viene affiancato, quale criterio di individuazione della competenza territoriale, il riferimento al "domicilio" delle parti a quello di "residenza", che anteriormente fondava già il criterio discrezionale proprio di varie disposizioni (basti pensare al previgente art. 706 c.p.c. o all'art. 4 legge n. 898/1970).

Inoltre, viene inserito un secondo comma al fine di introdurre nel codice di procedura civile l'attuale art. 5, quinto comma l. n. 898/1970 (dal quale viene contestualmente espunta), concernente la possibilità per il pubblico ministero di impugnare la sentenza con cui è pronunciato il divorzio "limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci"; tale disposizione, come specifica opportunamente la relazione accompagnatoria, "*è attualmente applicabile al procedimento di divorzio e, per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 74 del 1987, al giudizio di separazione. Si è ritenuto opportuno spostarla all'interno del codice di procedura civile sia per ragioni di coerenza sistematica, sia per renderla applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un'unione civile, in armonia con l'unicità dello status di figlio*".

Conseguentemente, viene modificata la rubrica dell'articolo, sostituendola con "*Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero*", al fine di adattarla al nuovo duplice contenuto della disposizione.

Alla lettera i) il legislatore delegato è intervenuto modificando l'articolo 473-bis.51, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere due errori meramente formali, da un lato sostituendo il rinvio di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.12, che richiamava una suddivisione in numeri, mentre si tratta di suddivisione in lettere, dall'altro richiamando l'intero primo comma dell'art. 473-bis.12 e non singole sue lettere, in quanto risultavano escluse la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei documenti che offre in comunicazione.

Si ritiene che sia stato opportuno e condivisibile richiamarne la presenza anche nell'atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta.

Sarebbe opportuno, inoltre, suggerire al legislatore delegato di introdurre in riferimento a tale disposizione anche un'ulteriore modifica volta ad ammettere esplicitamente, sulla scia della pronuncia della Cassazione n. 28727/2023, ciò che la Corte di legittimità ha già ritenuto in via pretoria, ossia la possibilità di proporre anche in sede congiunta una domanda cumulativa di separazione e divorzio e disciplinandone espressamente la procedura.

Mediante la lettera l) il legislatore dello schema ha disposto la correzione di un errore formale contenuto nell'articolo 473-bis.65, che faceva riferimento all'ufficio di pretura, oggi soppresso.

Con la lettera m) sono stati abrogati gli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68, relativi al procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, istituto che è stato soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975.

Infine, le lettere n) e o) intervengono sul delicato tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Sul punto è chiara la relazione illustrativa, secondo cui *“Per quanto riguarda le misure contro la violenza familiare introdotte nel settore civile il legislatore del 2001 (legge 4 aprile 2001, n. 154) aveva inserito nel codice civile, agli articoli 342-bis e 342-ter, i presupposti e il contenuto dei provvedimenti, e nel codice di procedura civile la disciplina del relativo procedimento (articolo 736-bis). Con il decreto legislativo n. 149 del 2022 tali disposizioni sono state spostate all'interno del nuovo titolo IV-bis, agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71. Sono tuttavia rimaste nella legge speciale le norme che regolavano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 8) e quelle che estendevano l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (art. 5). In un'ottica di razionalizzazione e semplificazione normativa – oltre che per maggiore “leggibilità” dell'assetto normativo – si è quindi optato per l'inserimento anche di tali disposizioni all'interno del codice di rito, così da avere in un unico corpo normativo l'intera disciplina civilistica delle misure in tema di violenza familiare. Così, il contenuto dell'originario articolo 8 della legge n. 154 del 2001 è stato inserito, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, come nuovo ultimo comma dell'articolo 473-bis.71, per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa. Le disposizioni dettate dall'articolo 5 sono state inserite in un nuovo articolo 473-*

bis.72, il quale quindi prevede che le norme in materia di ordini di protezione si applicano anche se la condotta pregiudizievole è stata tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. Contestualmente, si provvede all'abrogazione delle corrispondenti norme della legge speciale".

Questa *ratio* ispiratrice dell'intervento correttivo pare assolutamente condivisibile: non viene modificata o innovata la disciplina già vigente in tema di ordine di protezione, ma vengono razionalizzate le relative disposizioni.

Nel porre in essere tale opera, tuttavia, sarebbe auspicabile che il legislatore delegato intervenisse disciplinando esplicitamente anche i rapporti fra le misure di protezione in questione e le misure cautelari personali operanti in ambito penale per le medesime situazioni (quale, ad esempio, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 *bis* c.p.p.), che rimangono uno degli ambiti maggiormente problematici di tale istituto.

4.7. Modifiche al Libro III del codice di procedura civile (art. 3, comma 7, dello schema di decreto legislativo).

Il comma 7 dell'articolo 3 incide sulla disciplina del processo esecutivo.

Le modifiche degli articoli 475, 479, 480, 486 e 488 c.p.c. hanno ad oggetto adeguamenti al processo telematico.

L'articolo 475 c.p.c., avente ad oggetto la forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, nella nuova formulazione prevede che il titolo esecutivo può essere rilasciato, oltre che in copia attestata conforme all'originale, anche come duplicato informatico.

L'articolo 479 c.p.c., in tema di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, in modo conseguente, equipara la notifica del duplicato informatico alla notifica della copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale.

Non appaiono criticità con riguardo alla equiparazione disposta, stante la natura del duplicato informatico, secondo le disposizioni del CAD (cfr. art. 1, comma 1, lett. *i-quinquies* d.lgs. n. 82 del 2005 come successivamente modificato), consistendo esso in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, che si misurano in bit.

Il meccanismo appare pertanto garantire la autenticità del documento al pari della copia attestata conforme all'originale.

L'articolo 23 *bis* del d.lgs. 82/2005 chiarisce infatti che *“I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”*.

In tal senso si è peraltro pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27379/2022, sopra citata in sede di commento all'articolo 149 *bis*).

L'articolo 480 c.p.c. contiene anch'esso modifiche afferenti alle tecnologie di digitalizzazione: viene prevista la possibilità di indicare, nell'atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente - in alternativa alla residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione -, un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale.

In mancanza, le notificazioni relative alle opposizioni a precetto continueranno ad essere effettuate presso la cancelleria del giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, salvo quanto previsto dall'articolo 149 *bis*, per l'ipotesi in cui il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis* del CAD.

Non appaiono criticità nella modifica, considerato che, come osservato in precedenza, l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale rimane, per la parte personalmente, una semplice possibilità, rimanendo libera di indicare una residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice.

L'articolo 486 c.p.c. viene modificato con eliminazione della previsione secondo cui le domande e le istanze rivolte al giudice dell'esecuzione sono *“depositate in cancelleria”*.

L'articolo 488 c.p.c., sui modi e forme dell'espropriazione forzata in generale, viene modificato con correzione, con riguardo al fascicolo formato dal cancelliere, dell'espressione impropria di fascicolo telematico, sostituita dal termine *“informatico”*; viene altresì effettuata una modifica corrispondente a quella dell'articolo 475, con equivalenza del duplicato conforme all'originale del titolo esecutivo, che il creditore è obbligato a presentare a ogni richiesta del giudice, e il suo duplicato informatico.

Le modifiche apportate all'articolo 489 c.p.c. riguardano le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni, prevedendo che le notificazioni e comunicazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti siano effettuate, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.

Per i creditori che stanno in giudizio personalmente, coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 480, le comunicazioni e notificazioni sono effettuate via Pec o, quando

questa non sia stata indicata, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nell'atto di precetto o nell'atto di intervento.

Si continua a prevedere che in mancanza di tali indicazioni le notificazioni potranno essere fatte mediante deposito in cancelleria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis*.

Non si ravvisano criticità con riguardo alle predette modifiche, evidenziato che, come già considerato, la notifica a mezzo posta elettronica certificata alla parte personalmente rimane una semplice possibilità, non sussistendo principio di delega sulla obbligatorietà della stessa.

Con l'articolo 492 c.p.c. viene modificata la forma dell'atto di pignoramento, con riguardo all'invito rivolto al debitore ai fini delle notificazioni o comunicazioni: la modifica dell'invito contiene, analogamente a quanto già analizzato in precedenza, la previsione relativa alla possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o domicilio digitale da parte del debitore, per adeguamento degli adempimenti agli strumenti telematici.

Viene inoltre emendato un difetto di coordinamento tra l'indicazione del contenuto dell'avviso al debitore in merito alla conversione del pignoramento - contenuta nell'articolo 492 - e la disciplina della conversione del pignoramento prevista dall'articolo 495, con riguardo, in particolare, all'ammontare della somma che il debitore deve depositare, modificata in un sesto (anziché un quinto) alla luce del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e della nuova formulazione dell'articolo 495.

Non si ravvisano criticità in merito all'intervento.

Lo schema di decreto legislativo in commento prevede poi modifiche di mero coordinamento, come altresì osservato nella relazione illustrativa, agli articoli 492-*bis*, 499, 518, 521-*bis*, 524, 543, 557 e 582 c.p.c., in tema di pignoramento in generale, intervento dei creditori, pignoramento nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare e dichiarazione dell'aggiudicatario, mediante la previsione dell'indicazione di un indirizzo di posta elettronica nell'atto di intervento sottoscritto dalla parte che sta in giudizio personalmente, nonché mediante la soppressione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo - eliminata anche nel processo esecutivo - e al deposito di atti "in cancelleria".

Con riguardo all'articolo 543 c.p.c., inoltre, posto che il creditore deve notificare al debitore e al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositare lo stesso, a pena di inefficacia del pignoramento, è stato chiarito che nel caso in cui ciò non accada si verifica la liberazione delle somme, sia nei confronti dei terzi con riguardo ai quali la notifica

o il deposito dell'avviso non sono stati effettuati – in ipotesi di pluralità degli stessi –, sia nei confronti dell'unico soggetto nei confronti del quale è eseguito il pignoramento.

È stata così corretta una formulazione del quinto e del sesto comma che conteneva una aporia.

L'articolo 587 c.p.c., in tema di espropriazione immobiliare e segnatamente di vendita con incanto, come modificato dallo schema di decreto legislativo in commento, prevede la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell'ipotesi in cui nel termine stabilito egli non versi il prezzo, ma anche in quella in cui egli non abbia reso, nello stesso termine, la dichiarazione antiriciclaggio prevista dall'articolo 585, quarto comma, contenente le informazioni prescritte dall'articolo 22 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per permettere ai soggetti deputati di adempiere agli obblighi di verifica antiriciclaggio.

La modifica si inserisce nelle misure di contrasto all'utilizzo delle aste giudiziarie come strumento per il riciclaggio di proventi di attività criminose, come evidenziato nella relazione illustrativa, che richiama gli interventi di razionalizzazione del processo civile previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2021 e l'intenzione del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nell'ambito delle aste, come emergente dai principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 12, lettere p) e q), della legge delega.

Tali disposizioni della legge delega indicano che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

“... (p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale”.

L'analizzata modifica normativa contenuta nello schema di decreto legislativo in commento, alla luce del quadro normativo in cui si iscrive e dei principi di delega, non appare presentare criticità.

Vengono infine modificati gli articoli 616 e 618 c.p.c., in materia, rispettivamente, di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, con previsione - per le ipotesi di introduzione del giudizio di merito nelle forme del rito ordinario di cognizione - del dimezzamento, oltre che dei termini a comparire di cui all'articolo 163 *bis* come già previsto antecedentemente alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, anche di quelli di cui agli articoli 165, 166, 171-*bis* e 171-*ter*, rispettivamente per la costituzione dell'attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative.

Tanto in ragione della necessità, evidenziata nella relazione illustrativa, di assicurare particolare celerità alla trattazione delle opposizioni esecutive, la cui urgenza è altresì dimostrata dalla sottrazione delle relative controversie alla sospensione feriale dei termini, nonché in ragione del coordinamento con il dimezzamento dei termini previsti dall'articolo 163 *bis*.

Trattandosi di misura con evidente incidenza sul diritto di difesa, potrebbe essere prospettata una eventuale criticità, dovuta alla mancanza, nella legge 206/2021, di un principio o criterio di delega sul punto.

In effetti l'art. 1, co. 12, legge delega n. 206/2021, recante i principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, non contempla interventi in funzione acceleratoria; tuttavia l'intervento, dimezzando la durata di termini per il deposito delle memorie integrative (art. 171-*ter* c.p.c.) calcolati a ritroso, risponde a una necessità di armonizzazione emersa dalla riforma.

Il dimezzamento dei termini a comparire di cui all'articolo 163 *bis* era già previsto dagli articoli 616 e 618 nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, ma esso risulta infatti presentare effetti diversi all'esito della riforma, considerato l'impatto della riduzione dell'intervallo di tempo tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza sul tempo a disposizione per l'osservanza dei termini a ritroso.

4.8. Modifiche al Libro IV del codice di procedura civile (art. 3, comma 8, dello schema di decreto legislativo).

Lo schema di decreto legislativo, al comma 8 dell'articolo 3, introduce una serie di modifiche volte a rivedere la disciplina dei procedimenti speciali, contemplati nel libro IV del codice di rito.

Va specificato che in tale settore la riforma del 2022 non aveva apportato significative modifiche, intervenute soprattutto in materia di arbitrato. Gli interventi del testo legislativo in

commento non hanno, pertanto, funzione correttiva della precedente riforma ma integrativa della stessa (funzione espressamente prevista dalla legge delega 76/2021).

In particolare, alle lettere da a) ad e) il Governo è intervenuto innovando la disciplina del procedimento di ingiunzione, con il duplice intento di rendere più agevole il ricorso a tale strumento e di renderne coerenti le disposizioni con quelle del processo civile telematico.

Il legislatore delegato, alla lettera a), è intervenuto sul secondo comma dell'articolo 634, relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo in caso di crediti di imprese e professionisti, allo scopo di agevolare il recupero degli stessi. Infatti, da un lato, viene aggiornata la disposizione secondo cui le scritture contabili costituiscono idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, sulla scorta della legislazione contabile e fiscale, che ha visto la sostituzione delle scritture cartacee in favore di quelle tenute in formato elettronico, e la conseguente scomparsa degli obblighi di bollatura e vidimazione. Per l'effetto, le scritture contabili previste dalle leggi tributarie sono state totalmente equiparate a quelle previste dagli articoli 2214 e ss. c.c.

La modifica va accolta con favore, e traduce in testo legislativo una soluzione già seguita dalla giurisprudenza di merito e che riconosceva pieno valore probatorio alle scritture tenute in modalità informatica e prodotte allo stesso modo all'interno del procedimento monitorio, anche se appare pleonastico il monito a tenerle *“con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge”*, che il legislatore del correttivo potrebbe valutare di eliminare, non tanto perché si voglia consentire quale strumento di prova per l'emissione del provvedimento di ingiunzione anche la produzione di scritture irregolari, ma in quanto già gli artt. 2710 e 2709 c.c. chiariscono che solo le scritture regolarmente tenute possono costituire fonte di prova a favore dell'imprenditore.

La necessità di prevedere che costituiscono prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate nasce, come specifica la relazione introduttiva, *“dal fatto che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica sono esonerati dall'obbligo di tenere i registri”*; all'alba di queste modifiche tributarie e contabili, alcuni uffici giudiziari avevano ritenuto che la mancanza di una previsione testuale impedisse l'emissione di provvedimenti di ingiunzione per crediti fondati su fattura elettronica, in mancanza delle relative scritture contabili.

La novella ha preso posizione sulla questione, disponendo espressamente che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate

vada ammessa quale prova scritta che consente l'emissione di un decreto ingiuntivo, affiancandosi alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili.

La modifica risulta positiva in quanto codifica l'orientamento ormai nettamente maggioritario nella giurisprudenza di merito, con ciò spazzando via ogni dubbio interpretativo; al contempo, va vista positivamente anche perché il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immutabili, che non sono semplici "copie informatiche di documenti informatici", bensì "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l'Agenzia delle Entrate, con ciò garantendo il livello di certezza essenziale in un procedimento che si configura per la sua natura estremamente anticipata rispetto al contraddittorio delle parti.

Alla lettera b) sono state inserite ulteriori modifiche destinate ad aggiornare il codice di rito civile alla natura telematica del processo: infatti, nel primo comma dell'art. 638, è stata aggiunta, accanto alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio, la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale, mentre nel secondo comma si continua a prevedere che, in difetto di tali indicazioni, le notificazioni al ricorrente possano essere fatte mediante deposito in cancelleria, salvaguardando però la possibilità di applicare la disciplina in materia di notificazioni tramite Pec prevista dall'articolo 149-bis. Seguendo la stessa *ratio* di aggiornamento, anche nel terzo comma sono stati eliminati i riferimenti, ormai superati, al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo.

La lettera c) del correttivo interviene sull'articolo 645, sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di "*atto introduttivo*". Nei primi commenti successivi alla riforma del 2022, infatti, si era avanzato il dubbio sulla circostanza che l'opposizione a decreto ingiuntivo potesse essere introdotta nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro, stante la necessità di introdurli mediante ricorso.

Con tale opportuna modifica si conferma la possibilità dell'opponente di fare ricorso anche a tale rito, con ciò attestando non solo la piena equiparazione fra i procedimenti di cognizione ordinario e semplificato, ma anche la sensazione che il legislatore intenda assicurare una prevalenza alla scelta del rito semplificato, in ragione della maggior celerità di tale rito che ben si accorda con le esigenze di cui al PNRR.

Inoltre, la norma è stata armonizzata con le novità in tema di notifica e deposito telematici, prevedendo, come chiarisce la relazione accompagnatoria, "*che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di opposizione non debba più notificare un avviso al*

cancelliere, ma debba depositare copia dell'atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l'evento nel registro". Al secondo comma, è poi stato aggiornato il riferimento al secondo comma dell'articolo 163-*bis* piuttosto che al terzo, coordinando così la norma con l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'articolo 163-*bis* disposta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il legislatore del correttivo è intervenuto, alla lettera d), sull'art. 648 c.p.c., relativo alla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine dichiarato *"di scongiurare interpretazioni della norma che avrebbero potuto comportare un significativo allungamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito"*. In conseguenza, l'art. 648, con previsione introdotta nel 2013 allo scopo di evitare che la decisione fosse differita alle fasi successive, dispone che il giudice debba provvedere sull'istanza alla prima udienza. Tuttavia, tale previsione poteva mal accompagnarsi al nuovo rito ordinario di cognizione, in quanto, a seguito della riforma di cui al d. lgs. n. 149/2022, la prima udienza si celebrerà a vari mesi di distanza dall'emissione del provvedimento di ingiunzione.

Si è così opportunamente modificato l'art. 648 c.p.c., creando un raccordo con la nuova disciplina codicistica e consentendo, mediante l'inserimento di un nuovo terzo comma, che il creditore opposto possa sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione.

Opportuna risulta anche l'introduzione della clausola iniziale che, evitando il proliferare di istanze abusive, le limita alla ricorrenza di "ragioni di urgenza" specificamente indicate nell'istanza (la giurisprudenza sarà poi chiamata a specificare se esse potranno riguardare elementi sia oggettivi che soggettivi); per tutelare il contraddittorio il giudice convocherà le parti al fine di ascoltarle sul punto, e provvederà con ordinanza non impugnabile; tale contraddittorio non è previsto che implichi la comparizione "personale" delle parti, limitandosi il legislatore a indicare che il giudice debba sentire le rispettive ragioni, quindi potrà essere sostituito anche da un semplice confronto cartolare e, nel caso venga fissata un'udienza, la si potrà tenere in forma scritta ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c.

La lettera e) introduce una modifica all'art. 654 di mero coordinamento, eliminando il riferimento alla stesura del decreto che dichiara l'esecutorietà del provvedimento di ingiunzione in calce allo stesso, disposizione anacronistica che da vari anni risultava impossibile, stante l'obbligatorietà del deposito telematico di ogni atto e provvedimento riguardante la procedura monitoria.

Con le lettere f), g) ed h) il Governo è intervenuto sul procedimento per convalida di sfratto. Le modifiche introdotte hanno in gran parte lo scopo di coordinarne la disciplina con la nuova indicazione della Pec ai fini della notifica, prevedendo all'art. 660, comma primo, che il locatore che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'elezione di domicilio, ed aggiornando l'art. 664. La modifica più significativa riguarda il primo comma dell'art. 658, mediante la quale viene estesa espressamente l'applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all'affitto di azienda e all'affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono. La relazione accompagnatoria rivela che l'intento perseguito in tal modo è quello di *“risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l'art. 657 sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti”*. Il giudizio su tale modifica deve essere positivo, in quanto già la legge delega 76/2021 indicava l'intento di estendere il procedimento di sfratto per morosità anche ai contratti di affitto di azienda, sulla scorta di un'opinione già affermata in giurisprudenza secondo cui il procedimento di sfratto per morosità poteva essere utilizzato nelle controversie riguardanti l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro e il colono.

Le lettere i), l) ed m) hanno per oggetto interventi riguardanti il procedimento cautelare uniforme, con modifiche del tutto marginali volte ad espungere riferimenti ai depositi cartacei (669-*bis*) o alla stesura dei decreti in calce ai ricorsi (669-*nonies*), al solito fine di coordinarne la disciplina originariamente prevista per il processo cartaceo al procedimento telematico. Invece, più significativo risulta l'intervento additivo sull'ottavo comma dell'articolo 669-*octies*, col quale il correttivo ha esteso alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi la previsione introdotta dalla riforma del 2022 per cui l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società. L'estensione non solleva interrogativi soprattutto perché la mancata inclusione iniziale non pare fosse frutto di una reale volontà del legislatore quanto di una omissione.

Anche per i procedimenti in camera di consiglio, di apertura delle successioni, di scioglimento di comunioni, di liberazione degli immobili dalle ipoteche e di arbitrato vengono eliminati i riferimenti alla stesura di provvedimenti “in calce” al ricorso e al provvedimento del presidente, o aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo Pec o eleggano un domicilio digitale speciale, o eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione a depositi divenuti telematici, per le medesime finalità più volte esaminate.

Con gli interventi di cui alle lettere v) e z) il Governo è tornato a modificare la disciplina dei procedimenti collettivi, e in particolare degli artt. 840-*ter* e 840-*undecies*. Si tratta anche in questo caso di opera di coordinamento normativo al fine di sostituire il riferimento al rito sommario di cognizione con quello al rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti, di eliminare i riferimenti al deposito in cancelleria e di inserire la possibilità che la parte indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, senza apportare cambiamenti alla sostanza dell'istituto.

5. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (art. 4 dello schema di decreto legislativo).

L'art. 4 dello schema di decreto legislativo interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In via preliminare, deve osservarsi che, fatta salva la menzionata disposizione transitoria generale (si veda il successivo paragrafo 8) di cui all'art. 7, comma 1, dello schema di decreto in commento – con la quale si chiarisce che le disposizioni del correttivo si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 –, l'art. 7, comma 5, puntualizza che le specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ossia le modalità informatiche dell'elenco dei mediatori familiari ex art. 12-*bis*, sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento, sentito, per i profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 1 dell'articolo 4 modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuata con la riforma. In particolare, il legislatore prevede, rispettivamente alle lettere a) e b), il deposito telematico (in luogo dell'attuale deposito documentale in cancelleria) della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio e che il PM che interviene all'udienza debba presentare oralmente le sue conclusioni, che andranno riportate a verbale.

Il secondo comma modifica il Titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introducendo innanzitutto alcune disposizioni di dettaglio in tema di mediatori familiari, di recente disciplinati con D.M. 151/2023. In particolare, con la lettera a) si inserisce un nuovo comma nell'ambito dell'art. 12-*bis*, il quale prevede che l'elenco di mediatori familiari istituito presso ogni tribunale debba essere tenuto con modalità informatiche nel rispetto di specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Come si precisa nella relazione illustrativa, si tratta di una previsione necessaria perché, a differenza della disciplina di altri albi, il legislatore non ha espressamente previsto che l'elenco dei mediatori familiari sia tenuto con modalità informatiche, né le relative specifiche tecniche che, come accade solitamente, sono rimesse ad un decreto del direttore dei servizi informatici del Ministero, provvedimento la cui collocazione nel sistema delle fonti è ancor oggi oggetto di dibattito.

Pertanto, tali specifiche tecniche, pur demandate per la loro scrittura ad un soggetto professionalmente qualificato quale il direttore dei servizi informatici, potrebbero essere poi emanate con un decreto ministeriale che le faccia proprie.

Inoltre, alle lettere b) e d) si prevede opportunamente che l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato di residenza – documenti richiesti attualmente a corredo delle domande di iscrizione nell'elenco, rispettivamente, dei mediatori familiari e dei CTU – possano essere sostituiti da autocertificazioni sulla cui veridicità è chiamato a vigilare il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 12-ter disp. att. c.p.c. e, ex art. 17 disp. att. c.p.c., il presidente del tribunale ha il potere di assumere informazioni sugli aspiranti. Anche le domande di iscrizione all'elenco dei mediatori familiari di cui all'art. 12-*quiquies* si prevede che vengano semplificate in armonia, come evidenzia la relazione illustrativa, con *“con le previsioni dettate, per tutti i procedimenti amministrativi, dalla legge n. 241 del 1990”*.

La lettera e) corregge un difetto di coordinamento presente nel terzo comma dell'articolo 21, relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici: viene infatti aggiornato il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15 disp. att. c.p.c., in quanto attualmente la disposizione vigente richiama l'ultimo comma dell'articolo 15 disp. att. c.p.c., non tenendo conto dell'aggiunta di un ulteriore comma avvenuta, *medio tempore*, ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Lo schema apporta poi modifiche alla disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere, sostituendo integralmente l'articolo 45, anche in conseguenza della definitiva informatizzazione di tali adempimenti.

Viene altresì modificato, dalla lettera g), il sesto comma dell'art. 46 in tema di forma degli atti giudiziari, specificando che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, n. 110. La relazione illustrativa ritiene che sia *“coerente con l'obiettivo, perseguito dalla riforma, di un processo più agile e rapido, a beneficio degli utenti e degli operatori tutti nonché del sistema economico, in un sistema che, assicurando la possibilità di*

adattare la lunghezza degli atti alla complessità del singolo processo, non lede né l'esercizio della giurisdizione né il diritto di difesa delle parti".

La modifica non risulta coordinata con il D.M. 110/2023, il quale, con riferimento ai provvedimenti del giudice, all'art. 7 non richiama alcuno dei limiti dimensionali previsti per le parti (dall'art. 3, e con le deroghe di cui agli artt. 4 e 5).

Il comma 3 dell'articolo 4 apporta modifiche al titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, afferente al processo di cognizione.

Le modifiche all'articolo 56, relativo alla designazione del giudice per ciascuna causa nel procedimento davanti al giudice di pace, hanno ad oggetto *in primis* un adeguamento al processo civile telematico, applicato con la riforma anche a tale processo.

L'intervento ha ad oggetto l'eliminazione dei riferimenti al compimento del deposito in cancelleria e alla presentazione dell'atto da parte del cancelliere.

La modifica contiene poi un adeguamento alla circostanza che il giudizio, in seguito alla riforma realizzata con il d.lgs. 149/2022, si svolge con rito semplificato ed è instaurato con ricorso anziché con citazione. L'udienza pertanto è fissata dal giudice designato e non si pone più l'evenienza che il giudice nella data indicata in citazione non tenga udienza.

Non si ravvisano criticità con riguardo ai predetti interventi di mero adeguamento alla digitalizzazione del processo e di coordinamento normativo.

L'articolo 58 è modificato in coordinamento con l'intervento effettuato sull'articolo 319, con riferimento alla possibilità per la parte che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, in alternativa alla dichiarazione della residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace. In mancanza della dichiarazione le notifiche e le comunicazioni potranno essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149 *bis* per i soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

Non appaiono criticità rispetto alle predette modifiche di coordinamento.

Le lettere da c) ad f) e le lettere h), i) e l) introducono una serie di disposizioni volte ad adattare il testo alla digitalizzazione del processo, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso o quella relativa alla notificazione della comparsa di risposta tipica dell'abrogato rito societario di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, o riscrivendo integralmente l'art. 71, relativo alla nota

di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile.

Alla lettera g) il Governo ha modificato l'art. 74, introducendo specifiche indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico, il quale potrà contenere al suo interno un fascicolo informatico per ciascuna parte costituita, con suddivisione dei depositi di atti e documenti in due sezioni distinte e un chiaro collegamento tra il singolo documento e l'atto processuale con cui è stato depositato. La norma detta infine le regole di deposito per gli atti che ancora oggi possono essere versati nel processo su supporto cartaceo, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalle disposizioni regolamentari che disciplinano il deposito degli atti del processo.

Viene inoltre modificato, con la lettera m), l'articolo 103-*bis*, che disciplina il modello di testimonianza scritta, apportandovi le modifiche che sono conseguenza di quelle introdotte nel codice di procedura civile (possibilità che il modello di testimonianza sia sottoscritto digitalmente e che la sottoscrizione debba essere autenticata solo nel caso in cui il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo).

Allo stesso fine di coordinamento con il PCT, la lettera n) interviene sull'articolo 119 (modalità di redazione della sentenza e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente), sostituendo il primo comma e abrogando il secondo, al fine di adattarlo – anche in questo caso – all'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice. Sono poi state soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo. Per le medesime ragioni, la lettera o) sostituisce l'articolo 123 (avviso di impugnazione alla cancelleria), prevedendo che la copia dell'atto di impugnazione notificata dall'ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annoti la proposizione dell'impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull'originale della sentenza (disposizione che implicherebbe l'esistenza di una sentenza depositata in forma cartacea).

Il comma 4 dell'articolo 4 apporta modifiche al titolo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, afferente al processo di esecuzione.

La modifica apportata all'articolo 156, relativo all'esecuzione su beni già sottoposti a sequestro, ha ad oggetto la semplice eliminazione del riferimento al compimento del deposito, nella cancelleria del giudice competente, della sentenza esecutiva, necessario alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, prevista dall'articolo 686.

Si tratta pertanto di una modifica di semplice adeguamento alla digitalizzazione del processo civile, presupponendo il deposito in cancelleria un atto in formato cartaceo.

L'articolo 159 *bis*, relativo all'iscrizione al ruolo del processo esecutivo per espropriazione, è afferente alla soppressione della nota di iscrizione a ruolo. Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'atto non è più necessario in ragione della possibilità di inserire i dati negli schemi informatici del processo, sia di cognizione che di esecuzione.

La norma come modificata indica pertanto le informazioni che devono essere fornite dalla parte in sede di iscrizione a ruolo (le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici).

Analogamente, negli articoli 159-*ter* e 164-*ter* vengono eliminati i riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo.

Non si ravvisano criticità con riguardo alle predette modifiche.

L'articolo 174, relativo alla dichiarazione di residenza o domicilio dell'offerente, è modificato con riferimento alla possibilità per la parte che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, in alternativa alla dichiarazione della residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. In mancanza della dichiarazione le notifiche e le comunicazioni potranno essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149 *bis* per i soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

Non appaiono criticità rispetto alla predetta modifica, analoga a quelle già analizzate, evidenziato che per le parti costituite personalmente l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata costituisce mera possibilità, non ravvisandosi pertanto contrasto con la legge di delega.

L'articolo 179 *ter*, relativo all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, su delega del tribunale, viene modificato anzitutto con semplificazione delle operazioni di iscrizione nell'elenco, con il venir meno della necessità di produzione dei documenti indicati dalla norma nella formulazione attuale (certificato generale del casellario giudiziario, certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita, certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza circondario del tribunale, certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale) e previsione dell'indicazione nella domanda, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del

Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, degli elementi richiesti e indicati dalla norma, comprensivi dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Stessa modifica riguarda la domanda da presentarsi per la conferma dell'iscrizione ogni tre anni.

L'intervento è conforme alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.

Ulteriore modifica riguarda la previsione della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di Corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.

La modifica si inserisce nel solco della previsione di cui all'articolo 13, comma 7 *bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto che *“Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza”*.

L'articolo 179 *ter*, nella formulazione di cui al d.lgs. 149/2022, aveva previsto la possibilità di nomina con indicazione analitica, nel provvedimento, dei motivi della scelta.

La modifica elimina la necessità di “specifico motivazione”. Va condivisa alla luce della previsione della legge di conversione del d.l. menzionato, che espressamente riguarda l'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Si deve inoltre sottolineare che il provvedimento di nomina del professionista rimane soggetto agli ordinari principi di trasparenza e rotazione degli incarichi e che a venir meno è semplicemente l'obbligo di inserimento nel provvedimento della motivazione specifica che fonda la nomina di un professionista esterno al circondario.

L'articolo 181, contenente disposizioni sui procedimenti di divisione, viene modificato con previsione dell'applicazione delle disposizioni del rito semplificato di cui agli articoli 281-*undecies* e seguenti.

L'esigenza di modifica, come evidenziato nella relazione illustrativa, si è posta in relazione alla previsione della norma nella formulazione attuale, per cui, se gli interessati non sono tutti presenti quando il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla divisione del bene

pignorato, l'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve essere notificata 60 giorni prima dell'udienza fissata.

L'esigenza di coordinare il predetto termine con le nuove disposizioni processuali contenute nella riforma, che prevedono termini diversi, unitamente alla necessità di celerità del procedimento, ha condotto, come osservato nella relazione, alla previsione dell'applicabilità del rito semplificato.

Stante l'operata razionalizzazione, non si ravvisano criticità con riguardo alla norma in esame, considerata in ogni caso la possibilità prevista dall'articolo 281-*duodecies* di conversione del procedimento semplificato nel rito ordinario, con ordinanza non impugnabile, nell'ipotesi di maggiore complessità.

Il comma 5 contiene modifiche al titolo V-*ter* delle disp. att. c.p.c. in tema di «giustizia digitale», con una serie di interventi eterogenei.

La lettera a) interviene sull'articolo 196-*quater*, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, in una duplice direzione: da un lato, espungendo il riferimento, contenuto nel primo comma, alla nota di iscrizione a ruolo e riformulando la previsione circa il deposito di copie cartacee su ordine del giudice (si prevede, in particolare, che il giudice possa ordinare il deposito di singoli atti e documenti “su supporto cartaceo”, indipendentemente dal fatto che si tratti di originali o di copie); dall'altro, circoscrivendo le ipotesi in cui è possibile derogare all'obbligo di deposito telematico al caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (che, uniformando la disciplina a quella recentemente introdotta per il processo penale telematico, deve essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia). Solo in questo caso il Presidente del tribunale può autorizzare il deposito in modalità cartacea degli atti per il periodo del mancato funzionamento, disposizione da intendersi come obbligo generalizzato in capo al dirigente e non come risposta ad istanza di parte.

Alla lettera b) il legislatore ha modificato l'articolo 196-*quinquies*, che disciplina l'atto del processo redatto in formato elettronico, prevedendo, tra le modifiche più rilevanti, che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, debba essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico, previa estrazione di copia informatica e che in questo caso il provvedimento del magistrato eventualmente depositato in forma cartacea si intenda depositato, anche ai sensi dell'articolo 133 del codice (relativo alla pubblicazione della sentenza tramite deposito nella cancelleria del giudice), quando avviene l'inserimento nel fascicolo informatico.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che si tratta di un aspetto quanto mai rilevante, considerato che alla data della pubblicazione della sentenza è collegato il termine di decadenza per le impugnazioni previsto dall'articolo 325 c.p.c. e, quindi, il momento in cui la sentenza stessa passa in giudicato.

Questa modifica comporta tuttavia che le disfunzioni del sistema informatico gestito dal Ministero finiscano per gravare ingiustificatamente sui magistrati: infatti, in tutti i casi in cui il magistrato sarebbe in grado di depositare nei termini previsti un provvedimento (si pensi, in particolare, alle sentenze), ma al momento del deposito il sistema non funziona, egli non potrebbe depositare il provvedimento in forma cartacea, facendo attestare il momento in cui è avvenuto tale deposito, ma sarebbe costretto ad attendere che la cancelleria inserisca nel fascicolo informatico il provvedimento cartaceo. Ebbene, in una situazione in cui il personale amministrativo fosse in grado di adempiere a tale incombenza in tempo quasi reale, la disposizione sarebbe del tutto compatibile con la *ratio* del processo telematico, ma nella situazione attuale (e che si protrae da molti anni), in cui gli organici del personale amministrativo del comparto giustizia non sono adeguati e si trovano in forte criticità, potrebbero passare anche molti giorni prima di veder adempiuta l'attività, con la conseguenza veramente paradossale che un provvedimento redatto e sottoscritto dal giudice finirebbe da un lato, dal punto di vista giuridico, per divenire "sostanzialmente inesistente", dall'altro non potrebbe essere comunicato alle parti che lo attendono e risulterebbe per il giudice un deposito in ritardo, pur non essendo tale nella realtà.

Si suggerisce, pertanto, al legislatore la modifica dello schema, con l'eliminazione dell'inciso finale "Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico".

Viene introdotto, poi, dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo il concetto di domicilio digitale, sempre al fine di adeguare la normativa vigente al processo di digitalizzazione della giustizia civile, mediante l'innesto del nuovo articolo 196-*septies*.1.

La norma non risulta innovativa, limitandosi a recepire le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 e disponendo un *favor*, assolutamente condivisibile, per comunicazioni e notificazioni dirette al difensore o alla parte assistita da un difensore, eseguite all'indirizzo Pec di quest'ultimo risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia. Poiché in molti casi la parte sta in giudizio ancora personalmente (si pensi ai procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, a titolo di esempio), se si tratta di un soggetto che per legge ha l'obbligo di munirsi di un indirizzo di

Pec ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o che ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis* e il cui indirizzo è pertanto inserito nei pubblici elenchi INI-PEC o INAD, le comunicazioni e notificazioni a questa dirette sono effettuate via Pec o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Nel caso in cui la notifica con tali modalità non sia possibile o non abbia esito positivo, si applicherà quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, e quindi, in caso di impossibilità o mancato buon esito della notifica per causa imputabile al destinatario, l'atto sarà depositato nell'area *web* da esso prevista; allo stesso modo si procederà quando negli scritti difensivi la parte abbia indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinqües* del CAD.

Decisamente opportuna risulta anche la precisazione che le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio attraverso propri dipendenti debbano essere effettuate agli indirizzi Pec comunicati e che, in mancanza di comunicazione di tale indirizzo, la notifica è effettuata presso il domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni (indicato dell'elenco previsto dall'art. 6-*ter* del d.lgs. n. 82/2005 c.d. CAD).

Infine, con le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) il Governo è intervenuto sugli artt. 196-*nonies* e 196-*duodecies*. Nel primo caso è un puro intervento di raccordo, che elimina il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, nel secondo, invece, in caso di udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, viene introdotto un ulteriore comma per consentire al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori, previa le cautele dalla norma evidenziate. Anche in tal caso la modifica va nella direzione, condivisibile, di semplificare e agevolare la trattazione delle udienze e quindi la celerità del processo.

6. Modifiche al codice penale (art. 5 dello schema di decreto legislativo).

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo apporta al codice penale una modifica di coordinamento all'articolo 387-*bis* c.p., in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con lo scopo di aggiornare il riferimento normativo contenuto nella norma incriminatrice, sostituendo il non più attuale riferimento all'articolo 342-*ter*, primo comma, c.c. con quello al primo comma dell'articolo 473-*bis*.70 c.p.c.

7. Modifiche alle leggi speciali (art. 6 dello schema di decreto legislativo).

Detto che, in via generale, le disposizioni del decreto in commento si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1), sono da segnalare le eccezioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, a tenore del quale, fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e *5-quater*, e di cui all'articolo *5-bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal correttivo, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del correttivo. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal correttivo, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente al 28 febbraio 2023. Invece, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma *1-quater.1* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione alla data del 1° gennaio 2023.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede, alla lettera a), l'abrogazione dell'articolo 82 del **regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37** (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita. La modifica va accolta favorevolmente in quanto tale disposizione è nella prassi sostanzialmente superata, in considerazione del passaggio al processo telematico e alle comunicazioni elettroniche.

La lettera b) dello stesso comma 1, inoltre, dispone l'abrogazione dell'art. 5, comma quinto, della **legge sul divorzio (l. 898/1970)**, che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci. La modifica, anche in questo caso, ha finalità di raccordo con la riforma del 2022, dal momento che essa è stata recepita all'interno del codice di rito, all'articolo *473-bis.47*.

Il comma 2 è relativo alle modifiche apportate alla **legge 4 maggio 1983, n. 184** (c.d. legge adozioni), in tema di affidamento familiare del minore.

Le modifiche apportate dalle lettere a) e b) sono per lo più marginali e di coordinamento, vanno però viste con estremo favore due precisazioni.

Innanzitutto, viene chiarito, intervenendo sul comma 7 dell'articolo 4 della legge adozioni, che il giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza è il giudice tutelare, dissipando così le passate incertezze fra questa figura e il tribunale per i minorenni. Tale decisione pare in linea con il compito del giudice tutelare, che in generale è

colui che si occupa della “*osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale*” (art. 337 c.c.) o della verifica sull'andamento dell'affidamento familiare e sull'affidamento al servizio sociale (*ex artt. 4 e 5-bis l. n. 184/1983*), con un procedimento di natura camerale e non applicando il rito unico che mal si adatta a tali controversie per la minore celerità.

È stato, inoltre, modificato l'articolo 5-*bis* della legge 184/1983, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, sia correggendo dei difetti di coordinamento che, soprattutto, inserendo tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate, accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale, quella dell'eventuale collocatario, figura cruciale nel procedimento di adozione ma che sino ad ora non veniva mai tenuta in considerazione, il quale proprio per tale sua qualità ha un rapporto diretto con il minore stesso ed era stato ingiustificatamente pretermesso dalla riforma del 2022.

Il comma 3 dell'articolo 6 apporta modificazioni alla **legge 21 gennaio 1994, n. 53**, avente ad oggetto le notificazioni di atti eseguite direttamente da parte degli avvocati.

Viene apportata una modifica all'articolo 3-*ter* relativo alle notifiche tramite posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 149-*bis* per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario.

Viene disciplinata, in modo uniforme alla disciplina dell'articolo 149-*bis*, la fattispecie in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine.

Si prevede che, se ciò avviene per cause imputabili al destinatario (che ad esempio, per casella di posta piena o inattiva), l'avvocato esegua la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, in un'apposita area riservata che viene generata dal portale ed è collegata al codice fiscale del destinatario.

L'atto da notificare deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'avvocato, analoga a quella dell'ufficiale giudiziario, circa la sussistenza dei presupposti per l'inserimento.

È poi previsto, sempre analogamente a quanto stabilito dall'articolo 149-*bis*, che per il destinatario la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata, secondo un meccanismo analogo a quello previsto nelle notifiche ordinarie per l'ipotesi di assenza del destinatario.

Se, viceversa, la notifica non sia possibile o non vada a buon fine per causa non imputabile al destinatario, la stessa andrà eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

L'avvocato dovrà dichiarare all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, ovvero che la notificazione non è risultata possibile o non è andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario, da indicarsi specificamente.

Si osserva dunque che anche in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata eseguite dagli avvocati viene posta una scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario.

Con riguardo ai detti interventi integrativi, analogamente a quanto già osservato precedentemente, non si ravvisano allo stato, di per sé, criticità, trattandosi – in conformità alle indicazioni di cui al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 20, lett. a) – di modalità di notifica prevista per i soggetti che per legge devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi, oppure delle ipotesi in cui il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Rimane ferma la necessità di verificare, all'esito dell'implementazione del sistema informatico con riguardo all'area riservata generata dal portale e collegata al codice fiscale del destinatario, se lo stesso risulti, dal punto di vista tecnico, effettivamente idoneo ad assicurare tanto la conoscibilità quanto la riservatezza dell'atto.

Per quanto riguarda poi le specifiche cause non imputabili al destinatario nell'ipotesi di mancato buon fine della notifica, da indicarsi da parte dell'avvocato, sarà la casistica giurisprudenziale ad enucleare necessariamente le circostanze ritenute idonee ad integrare la fattispecie.

L'articolo 9 della legge 53/1994 viene modificato, in adeguamento al processo telematico, con la previsione che, laddove l'avvocato notifichi una impugnazione o una opposizione a decreto ingiuntivo, debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, compiendo il deposito dell'atto notificato non più presso il cancelliere, bensì (telematicamente) nel fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento oggetto di impugnazione od opposizione, così che il cancelliere possa provvedere alle annotazioni prescritte dall'articolo 123 disp. att. c.p.c. e dall'articolo 645 c.p.c.

Non si ravvisano allo stato criticità con riguardo alla modifica, di conformazione alla digitalizzazione del processo civile.

Il comma 4 apporta alla **legge 4 aprile 2001, n. 154** (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), le modifiche di coordinamento normativo conseguenti all’inserimento della disciplina sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari negli artt. 473-*bis*.70 e 473-*bis*.72 c.p.c.

Al comma 5 dell’articolo 6 dello schema, lettere da a) ad f), sono apportate una serie di modifiche al **testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)**.

Una innovazione molto attesa è quella di cui alla lettera a), con cui viene inserito al titolo III della parte I (disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario) un nuovo art. 8-*bis* relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero.

Sul punto non vi era alcuna disciplina in precedenza, infatti la modifica appare additiva e non correttiva, in quanto le disposizioni attualmente vigenti sono limitate al processo di interdizione e inabilitazione promosso dal pubblico ministero (art. 145). Come sottolinea la relazione illustrativa, *“l’assenza di una disciplina generale ha determinato l’insorgenza di difficoltà interpretative e applicative e di prassi divergenti nell’ambito dei diversi uffici giudiziari, segnatamente nei procedimenti de potestate, in quelli attivati per l’apertura della tutela nell’interesse di minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e in quelli per la dichiarazione di morte presunta promossi dal pubblico ministero”*.

Anche la Corte Costituzionale (sent. 167/2023) ha stigmatizzato la lacunosità della disciplina, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 145, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario, nonché, in via consequenziale, dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno.

Va salutato quindi con favore questo intervento, che ha portata sistematica e che interviene su una disciplina frammentaria e lacunosa, dettando una disposizione generale relativa al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o di cui il medesimo è parte mediante richiamo all’articolo 131 del testo unico.

Le lettere b) e c) introducono modifiche di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori, mentre la lettera d) interviene sulla rubrica dell'articolo 30 del d.P.R. n. 115/2002 (*“Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile”*), sopprimendo le parole “dai privati”, in quanto la formulazione aveva dato luogo a due diverse interpretazioni: l'una circoscriveva l'ambito di applicazione ai soli soggetti privati, escludendone il pubblico ministero e rendendo così inapplicabile la prenotazione a debito della spesa e l'eventuale successiva azione di recupero nei confronti della parte soccombente non ammessa; l'altra secondo cui l'indicazione delle parti private nella rubrica ma non nel testo della disposizione consentisse l'estensione al pubblico ministero. La soppressione del riferimento alle parti private ha, pertanto, l'effetto di chiarire l'ambito di applicazione, estendendolo anche al PM.

Al contempo, per effetto del riferimento, nell'articolo 8-bis, alla disciplina contenuta nell'articolo 131, anche le anticipazioni forfettarie a carico del medesimo pubblico ministero vengono assoggettate al regime della prenotazione a debito.

Condivisibile risulta anche l'intervento di cui alla lettera e) che, come riporta la relazione accompagnatoria, *“apporta modifiche all'articolo 131 al fine di conformarlo alla sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo 131 «nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall'erario”*”.

Infine, la lettera f) introduce un nuovo titolo V-bis nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati, con cui si prevede che i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati siano esenti dalle spese prenotate a debito, in quanto non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti minori che versano in una condizione di solitudine e di indigenza.

Il comma 6 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in commento modifica l'articolo 126, comma 3, del **codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)**, con riguardo ai termini a comparire nelle azioni risarcitorie avanzate nei confronti dell'Ufficio centrale italiano.

La modifica, come evidenziato nella relazione illustrativa, realizza un coordinamento della norma con le modifiche agli articoli 163-bis e 318 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022.

L'articolo 126, comma 3, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione attuale, prevede il raddoppio dei termini a comparire, nell'ipotesi di azioni rivolte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, sia nei giudizi davanti tribunale che in quelli davanti al giudice di pace, e li indica rispettivamente in 180 e 90 giorni.

Alla luce delle modifiche proposte con lo schema in commento i termini vengono aumentati a duecentodieci giorni per il giudizio dinanzi al tribunale e a cento giorni per i giudizi dinanzi al giudice di pace.

La modifica normativa, nella misura in cui aumenta i termini per la costituzione dell'UCI, nel rispetto della *ratio* della norma esistente, non appare presentare criticità.

Il comma 7 dell'articolo 6 modifica l'articolo 31 del **decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150** (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal più pertinente rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto dagli articoli 473-*bis* e ss. c.p.c.; per l'effetto, la forma dell'atto introduttivo sarà quella del ricorso e non dell'atto di citazione.

La modifica interviene prendendo posizione opportunamente su un tema che era rimasto controverso nella prima giurisprudenza di merito: infatti, da un lato, alcuni tribunali di merito avevano ritenuto che le controversie in tema di rettificazione di sesso fossero destinate ad essere rette dal rito unitario delle persone, stante il richiamo fatto dall'art. 473-*bis*, che ne limita l'ambito di applicazione alle controversie in materia di stato delle persone, con conseguente applicazione della relativa disciplina; altra parte della giurisprudenza invece aveva ritenuto prevalente, quale norma speciale, quella di cui al d. lgs. 150/2011. La riforma, scegliendo una delle due tesi, ha il pregio di conferire certezza processuale alle controversie di tale tipo.

Il comma 8 dell'articolo 6 apporta modifiche alla parte del **d.l. 179/2012** relativa alla "Giustizia digitale". In particolare, le modifiche sono di coordinamento con le disposizioni che lo schema di decreto in esame inserisce nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione, con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (lett. a) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata (lett. b), nel senso di assicurare la prevalenza, nell'ambito del processo civile, alle norme dettate dal codice e dalle sue disposizioni di attuazione.

Infine, con il comma 9 dell'articolo 6 sono apportate modifiche al **decreto legislativo n. 149 del 2022**. In particolare, la lettera a) aggiunge una ulteriore specificazione alla

disposizione che ha aggiunto nell'articolo 2652 c.c. il numero 9-*bis*), rinviando per il commento alla relativa disciplina di modifica del codice civile.

Con la lettera b) viene modificato l'articolo 21 del menzionato decreto legislativo, con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto.

In particolare, si chiarisce l'espressione del terzo comma secondo cui, se l'atto prevede il pagamento di un corrispettivo in favore di un minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nel concedere l'autorizzazione, deve determinare "le cautele necessarie", espressione che ha dato luogo a dubbi interpretativi se dovessero o meno collimare con il contenuto ordinariamente adottato dal giudice tutelare e dal tribunale. Si è quindi ritenuto preferibile prevedere che sia il notaio a stabilire il modo di reimpiego dei capitali riscossi.

Va sottolineato che i primi commentatori hanno evidenziato un'ulteriore incertezza generata dalla formulazione dell'art. 21 del d. lgs. 149/2022: se la nomina del curatore speciale, nelle ipotesi di eventuale conflitto di interessi, spetti al notaio o sempre al giudice tutelare.

Ebbene, nonostante la classe notarile abbia mostrato un netto favore per la rimessione della nomina al notaio stesso che poi rognerà l'atto, pare forse più in linea con la qualifica del notaio come professionista scelto da una delle parti, e con la necessità di nomina di persona che anche appaia imparziale, che, nei casi di conflitto di interessi, la nomina venga rimessa al giudice tutelare.

In ogni caso, sembra opportuno proporre al legislatore delegato di prendere posizione anche sul tema, così da evitare impostazioni discordanti sul territorio nazionale e il fiorire di protocolli contrastanti nei diversi uffici.

8. Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria (artt. 7 e 8 dello schema di decreto legislativo).

L'art. 7 dello schema è dedicato alle disposizioni transitorie e prevede che le modifiche si applichino non ai soli procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del correttivo, ma anche ai procedimenti già in corso, purché introdotti successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2022, ossia successivamente al 28 febbraio 2023, con le eccezioni di cui si è dato conto all'inizio di alcuni capitoli del presente parere. Come si legge nella relazione illustrativa, resterebbero fermi il principio di irretroattività della legge e quello secondo cui *tempus regit actum*, per cui gli atti e i

provvedimenti già depositati alla data di efficacia del decreto in commento saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività processuali poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove disposizioni.

Poiché tale precisazione è contenuta nella sola relazione accompagnatoria, potrebbe prospettarsi un problema interpretativo di diritto intertemporale relativo agli atti processuali già posti in essere prima dell'entrata in vigore del correttivo e a quelli da compiersi entro un termine eventualmente – in tale momento – già in parte decorso.

Completa, infine, lo schema l'art. 8, il quale pone una clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, nel condividere l'intervento correttivo, si segnalano le proposte di modifica e le osservazioni che sono state offerte nel presente parere, con specifico riferimento, tra l'altro, al testo degli articoli:

- **38 c.p.c.** (previsione della possibilità di esonerare le parti dal deposito delle memorie integrative *ex art. 171-ter* laddove il giudice rilevi d'ufficio l'incompetenza oppure ritenga di dover decidere prioritariamente una eccezione di incompetenza sollevata dalle parti);

- **127-ter, comma 1, c.p.c.** (previsione della possibilità, per il giudicante, anche in ipotesi di richiesta congiunta delle parti di celebrazione dell'udienza nelle modalità della trattazione scritta, di disporre la trattazione in presenza laddove ritenuto necessario per il più proficuo svolgimento del processo);

- **171-bis c.p.c.** (previsione della possibilità di fissazione – in data antecedente alla prima udienza di trattazione – di un'udienza appositamente dedicata alla verifica, nel contraddittorio delle parti, di quanto segnalato dal giudice con il decreto *ex art. 171 bis c.p.c.*);

- **183 c.p.c.** (possibilità di espresse deroghe, in casi specifici, alla necessaria comparizione personale delle parti nella prima udienza di comparizione e trattazione);

- **414 c.p.c.** (limitazione della necessità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del convenuto alle ipotesi in cui quest'ultimo sia soggetto tenuto a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo *3-bis* del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005);

- **473-bis.15 c.p.c.** (reclamabilità dei provvedimenti *ex art. 473-bis.15* emessi in sede di appello);

- **473-bis.51 c.p.c.** (previsione esplicita della possibilità di proporre anche in sede congiunta domanda cumulativa di separazione e divorzio);

- **196-quinquies disp. att. c.p.c.** (possibile eliminazione dell'inciso finale "*Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico*");

- **art. 21 d. lgs. n. 149/2022** (opportunità di chiarire se, nei casi di conflitto di interessi, spetti al notaio o al giudice tutelare la competenza a nominare il curatore speciale).

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.».